SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 novembre 2024, n. **182**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di concludere un Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
SOGGETTI

1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Ai fini del presente Accordo, i redditi derivati da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato Contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato.
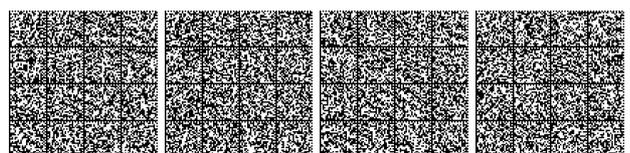
3. Il presente Accordo non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 9, del paragrafo 2 dell'Articolo 18, e degli Articoli 19, 20, 21, 23, 25, 26 e 28.

ARTICOLO 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Cina:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle imprese;

(qui di seguito indicate quali «imposta cinese»);

b) in Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle società;

(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).

4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3
DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «Cina» designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compresi il territorio terrestre, le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo al di sopra di essi, in cui si applica la legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al di là del suo mare territoriale all'interno della quale la Repubblica Popolare Cinese ha diritti sovrani o esercita la giurisdizione in conformità con il diritto internazionale e con la propria legislazione nazionale;

b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Cina;

d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione «traffico internazionale» indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) l'espressione «autorità competente» designa, per quanto concerne la Cina, l'Amministrazione Tributaria Statale (State Tax Administration) o il suo rappresentante autorizzato e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

i) il termine «nazionali», con riferimento a uno Stato contraente, designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e

(ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

ARTICOLO 4
RESIDENTE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione effettiva o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non com-

prende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
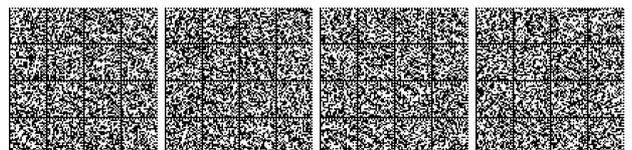
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini del presente Accordo, con riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dal presente Accordo se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

ARTICOLO 5
STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio; e

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche:

a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa 12 mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un qualsiasi periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata alle lettere da (a) a (d), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario; o

f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attività di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5, Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente al quale si applicano le disposizioni del paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, e ha, ed abitualmente esercita, in detto Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. *a)* Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per
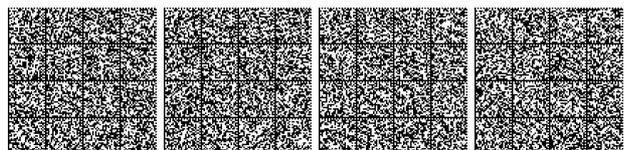
l'impresa nel normale svolgimento di tale attività. Quando, tuttavia, una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

b) Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento delle partecipazioni (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO 6
REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori ai beni immobili, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7
UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo tale ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

ARTICOLO 8
TRASPORTO INTERNAZIONALE

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
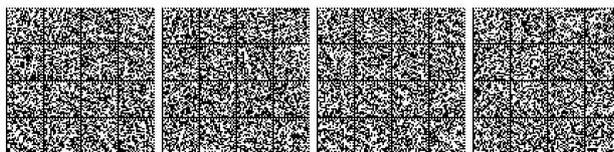
ARTICOLO 9
IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, detto altro Stato effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'Articolo 26 del presente Accordo.

ARTICOLO 10
DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente il 25 per cento o più del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (al fine del computo di detto periodo, non si tiene conto di variazioni di proprietà che risultino direttamente da una riorganizzazione societaria, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili coni quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11
INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) l'8 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, op-

pure ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente, oppure gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale, dalla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure da un ente pubblico o da un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un beneficiario effettivo degli interessi residente in Cina, sono esenti dall'imposta italiana, qualora l'emittente sia la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, o la Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

5. Ai fini del presente Articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 12
CANONI

I. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera *a)* del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; e

b) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera *b)* del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare rettificato dei canoni. Ai fini della presente lettera «l'ammontare rettificato» indica il 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente Articolo il termine «canoni» designa:

a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il *software*, le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, dei brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati

pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 13
UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni che hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato contraente se l'alienante, in qualsiasi momento durante il periodo di 12 mesi che precedono l'alienazione, ha detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione del 25 per cento o più nel capitale di detta società.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi da 1 a 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15
LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato contraente.

4. I pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente dopo aver cessato di essere un residente dell'altro Stato contraente, e percepiti in virtù di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

ARTICOLO 16
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17
ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni indicate al paragrafo 1, svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo o di sportivo, sia quando detti redditi sono attribuiti al medesimo artista o sportivo oppure ad un'altra persona, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o principalmente con fondi pubblici del primo Stato contraente, o se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti.

ARTICOLO 18
PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

ARTICOLO 19
FUNZIONI PUBBLICHE

1. *a)* I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati dal Governo di uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

(i) ha la nazionalità di detto Stato; o

(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. *a)* Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata dal Governo di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

ARTICOLO 20
STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve per sopperire alle spese di mantenimento o d'istruzione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

ARTICOLO 21
INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Le remunerazioni che una persona fisica, che soggiorna in uno Stato contraente al solo fine di insegnare, tenere conferenze, o svolgere attività di ricerca presso una scuola, un istituto di istruzione, una università, o altro istituto d'istruzione o ricerca riconosciuto ufficialmente dal Governo di detto Stato, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, percepisce per dette attività, sono esenti da imposizione nel primo Stato per un periodo non superiore, in totale, a tre anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato.
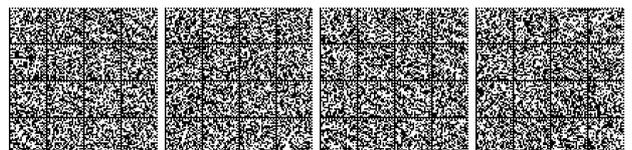
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi da ricerca se questa non è nell'interesse pubblico ed è principalmente a beneficio privato di una o più persone determinate.

ARTICOLO 22
ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

ARTICOLO 23
METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. In Cina, in conformità con le disposizioni della legislazione cinese, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

a) Quando un residente della Cina ricava redditi dall'Italia, l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia in conformità con le disposizioni del presente Accordo, può essere scomputato dall'imposta cinese dovuta da detto residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non può eccedere l'ammontare dell'imposta cinese su tale reddito calcolata in conformità con la normativa e la legislazione fiscali cinesi.

b) Qualora il reddito derivato dall'Italia sia un dividendo pagato da una società residente in Italia ad una società residente in Cina e che detiene il 20 per cento o più delle azioni della società che paga il dividendo, il credito tiene conto dell'imposta pagata in Italia dalla società che corrisponde il dividendo, in relazione ai propri redditi.

2. In Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Cina, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia ammette in detrazione dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cina, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

ARTICOLO 24
DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, un beneficio ai sensi del presente Accordo non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 25
NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 8 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posse-

duto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
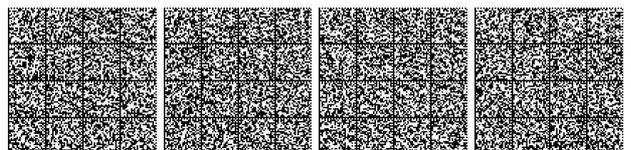
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

ARTICOLO 26
PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 2 e 3. Qualora venga ritenuto opportuno per raggiungere un accordo, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.

ARTICOLO 27
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

ARTICOLO 28
MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE
E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

ARTICOLO 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica ed avrà efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; e

b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.

2. L'Accordo tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato il 31 ottobre 1986 a Pechino, cessa di avere effetto a partire dalla data in cui le disposizioni del presente Accordo diventano applicabili in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 30
DENUNCIA

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, il presente Accordo cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 23 marzo 2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
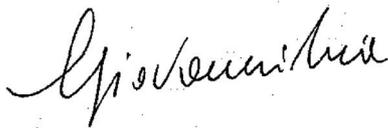
Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (qui di seguito indicato come «l'Accordo»), i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo.

1. Con riferimento all'Articolo 7:

a) quando un'impresa di uno Stato contraente vende beni o merci oppure svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati prendendo in considerazione non l'importo complessivo percepito dall'impresa, ma soltanto il compenso attribuibile all'attività effettiva svolta dalla stabile organizzazione in relazione a tali vendite o attività;

b) nel caso di contratti relativi a cantieri, progetti di costruzione, di assemblaggio o installazione, quando un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati prendendo in considerazione non l'importo complessivo del contratto, ma soltanto la parte del contratto effettivamente realizzata dalla stabile organizzazione.
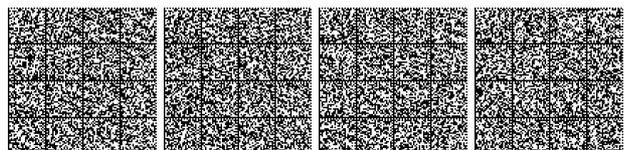
2. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica l'applicazione degli altri accordi tra i due Stati contraenti che prevedono un trattamento più favorevole in relazione al traffico internazionale.

3. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 11,

Resta inteso che l'espressione «un ente pubblico o un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente», designa:

a) per quanto concerne la Cina:

(i) la «China Development Bank»;

(ii) la «Agricultural Development Bank of China»;

(iii) la «Export-Import bank of China»;

(iv) il «National Council for Social Security Fund»;

(v) la «China Export & Credit Insurance Corporation»;

(vi) la «China Investment Corporation»;

(vii) la «China Investment Corporation (CIC) International Co., Ltd»;

(viii) la «China Investment Corporation (CIC) Capital Corporation»;

(ix) il «Silk Road Fund Co., Ltd».

b) per quanto concerne l'Italia:

(i) Cassa Depositi e Prestiti - CDP;

(ii) Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE;

(iii) Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

4. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla People's Bank of China, nonché all'Agenzia per il Commercio con l'Estero (ICE - Italian Trade Agency - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) o al China Council for the Promotion of International Trade, sono disciplinate dalle disposizioni sulle funzioni pubbliche. Le autorità competenti possono convenire di applicare il medesimo trattamento ad entità analoghe, mediante uno Scambio di Note soggetto a ratifica.

5. Nonostante le disposizioni dell'Articolo 27, per quanto concerne i dati e le informazioni comunicate ai sensi del presente Accordo da utilizzarsi nei procedimenti penali, ulteriore richiesta deve essere inoltrata ai sensi di ogni altro accordo bilaterale o multilaterale sottoscritto dai due Stati contraenti o nel quale essi partecipano.

6. I due Stati contraenti permettono l'applicazione diretta delle aliquote fiscali ridotte previste dal presente Accordo. Nel caso in cui le imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte con l'aliquota interna, esse sono rimborsate, secondo la legislazione interna di ciascuno Stato contraente, su richiesta del contribuente o del suo Stato di residenza.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 23 marzo 2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
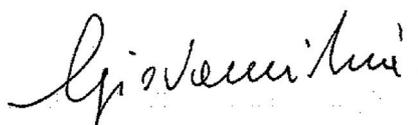
Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude an Agreement for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
PERSONS COVERED

1. This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2. For the purposes ofthis Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State.

3. This Agreement shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under paragraph 2 of Article 9, paragraph 2 of Article 18, and Articles 19, 20, 21, 23, 25, 26 and 28.

ARTICLE 2
TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable
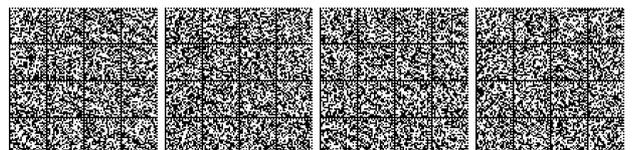
property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

a) in China:

(i) the individual income tax;
(ii) the enterprise income tax;
(hereinafter referred to as "Chinese tax");

b) in Italy:

(i) the personal income tax;
(ii) the corporate income tax;
(iii) the regional tax on productive activities;
whether or not they are collected by withholding at source;
(hereinafter referred to as "Italian tax").

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their taxation laws.

ARTICLE 3
GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "China" means the People's Republic of China; when used in geographical sense, means all the territory of the People's Republic of China, including its land territory, internal waters, territorial sea and the air space above them, in which the Chinese laws relating to taxation apply, and any area beyond its territorial sea within which the People's Republic of China has sovereign rights or exercises jurisdiction in accordance with international law and its internal law;

b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean China or Italy, as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
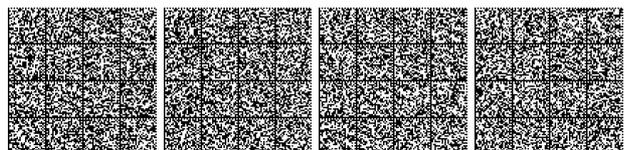
f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) the term "competent authority" means, in the case of China, the State Taxation Administration or its authorized representative, and in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;

i) the term "national", in relation to a Contracting State, means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; and

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

ARTICLE 4
RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of effective management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
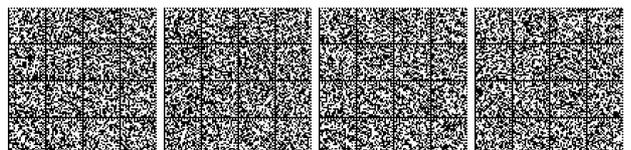
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" likewise encompasses:

a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith but only if such site, project or activities last more than 12 months;

b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve-month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term " permanent establishment" shall be deemed not to include:
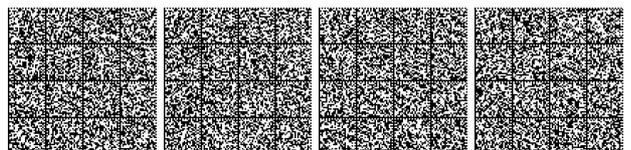
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not listed in subparagraphs a) to d), provided that this activity has a preparatory or auxiliary character; or

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person —other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, and has, and habitually exercises, in that Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

b) For the purposes of this Article, a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 percent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.
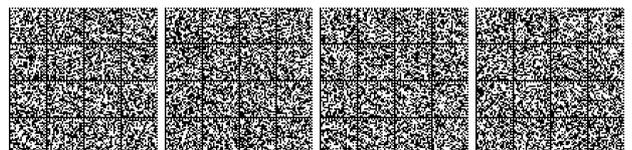
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7
BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
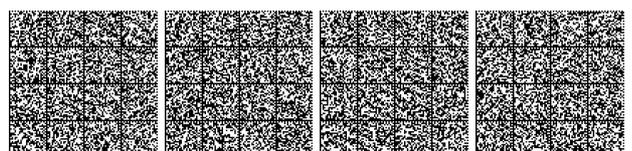
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8
INTERNATIONAL TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircrafts in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

ARTICLE 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the
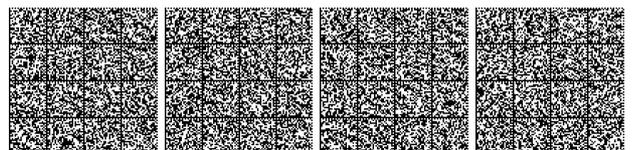
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 26 of this Agreement.

ARTICLE 10
DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividend);

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid
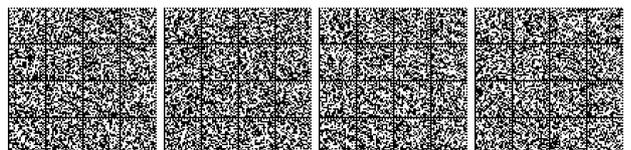
or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11
INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 8 per cent of the gross amount of the interest if the interest is paid to a financial institution on a loan with a term of at least 3 years for the financing of investment projects;

b) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof;

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or political subdivisions, local authorities thereof, the Central Bank of the other Contracting State, or any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State, or paid on loans guaranteed or insured by the Government of the other Contracting State, or political subdivisions, local authorities thereof, the Central Bank of the other Contracting State or any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in Italy and paid to any beneficial owner of the interest who is a resident of China, when the issuer is Bank of Italy, Cassa Depositi e Prestiti-CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero-Sace, Societa Italiana perle imprese all'estero-Simest, shall be exempt from Italian tax.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in
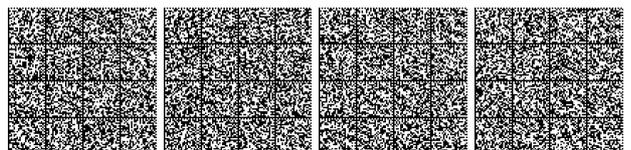
that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12
ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) in the case of royalties referred to in sub-paragraph a) of paragraph 3, 10 percent of the gross amount of the royalties; and

b) in the case of royalties referred to in sub-paragraph b) of paragraph 3, 10 per cent of the adjusted amount of the royalties. For the purpose of this sub-paragraph "the adjusted amount" means 50 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means:

a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematography films, or films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;

b) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment.
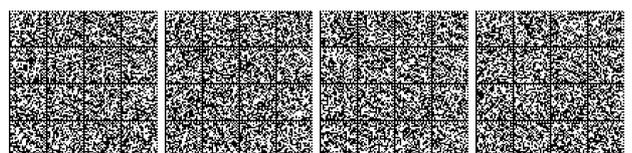
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13
CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 percent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State if the alienator at any time during the 12 month period preceding such alienation, had a participation, directly or indirectly, of at least 25 percent in the capital of that company.

6. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1 to 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15
INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
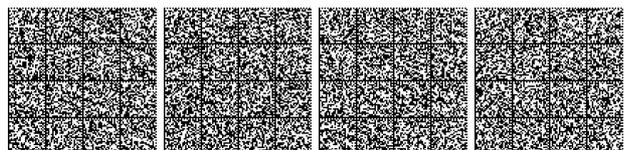
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that Contracting State.

4. Payments received by a resident of a Contracting State after having ceased to be a resident of the other Contracting State and derived by virtue of his employment in that other Contracting State as severance indemnity or other similar lump sum payments, shall be taxable only in that other Contracting State.

ARTICLE 16
DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17
ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer or as a sportsman, whether or not accruing to the entertainer or sportsman himself or to another person, from such activities as are referred to in paragraph 1 performed in the other Contracting State shall be taxed only in the first-mentioned Contracting State if such activities are wholly or mainly supported by public funds of the first-mentioned State, or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States.

ARTICLE 18
PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other similar payments made under a public welfare scheme of a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in that State.
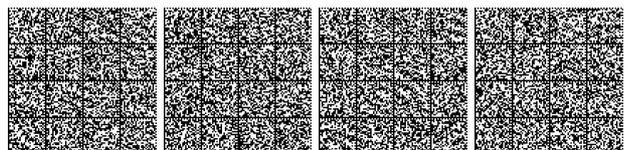
ARTICLE 19
GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that State or subdivision or authority, shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by the Government of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20
STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education receives for the purpose of his maintenance or education shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned State.

ARTICLE 21
TEACHERSAND RESEARCHERS

1. Remuneration which an individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State, and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of teaching, giving lectures or engaging in research in a school, institute, university, or any other educational or research institution officially recognized by the Government of that State, receives for such services shall be exempt from tax in that State for a period not exceeding, in total three years, as from the date of his or her arrival in that State.
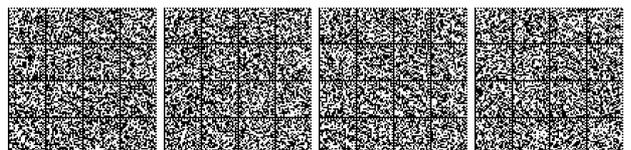
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research, if this research is not in the public interest and is primarily for the private benefit of a certain person or persons.

ARTICLE 22
OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

ARTICLE 23
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In China, in accordance with the provisions of the law of China, double taxation shall be eliminated as follows:

a) Where a resident of China derives income from Italy, the amount of tax on that income payable in Italy in accordance with the provisions of this Agreement may be credited against the Chinese tax imposed on that resident. The amount of the credit, however, shall not exceed the amount of the Chinese tax on that income computed in accordance with the taxation laws and regulations of China.

b) Where the income derived from Italy is dividend paid by a company which is a resident of Italy to a company which is a resident of China and which owns not less than 20 per cent of the shares of the company paying the dividend, the credit shall take into account the tax paid to Italy by the company paying the dividend in respect of its income.

2. In Italy, double taxation shall be eliminated as follows:

residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in China, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

In such a case, Italy shall allow as a deduction from the taxes so calculated the income tax paid in China but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.
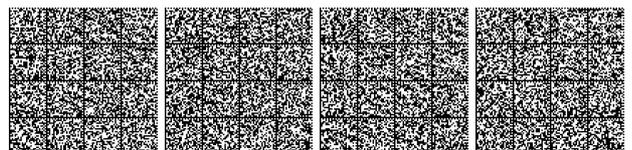
ARTICLE 24
ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.

ARTICLE 25
NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of the Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

ARTICLE 26
MUTUALAGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to

the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of paragraphs 2 and 3. When it seems advisable for reaching an agreement, representatives of the competent authorities of the Contracting States may meet together for an oral exchange of opinions.

ARTICLE 27
EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
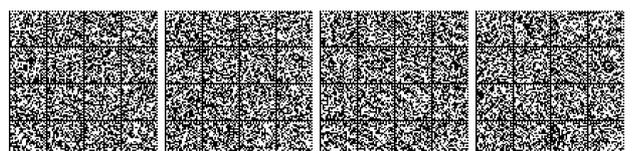
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

ARTICLE 28
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29
ENTRY INTO FORCE

1. Both Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that they have completed the internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification and have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;

b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

2. The Agreement between the Government of People's Republic of China and the Government of the Republic of Italy for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income, signed on 31st October 1986 in Beijing shall cease to have effect as from the date on which the provisions of this Agreement become applicable in accordance with the provisions of this Article.
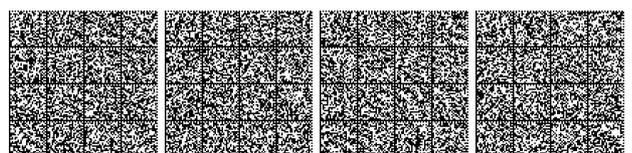
ARTICLE 30
TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give written notice of termination to the other Contracting State through diplomatic channels. In such event this Agreement shall cease to have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given;

b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on the 23 day of March, 2019, in duplicate in the Italian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic
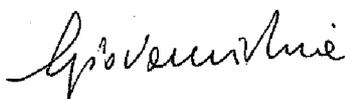
For the Government of
the People's Republic of China
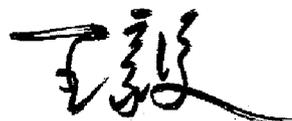
PROTOCOL

At the signing of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance (hereinafter referred to as "the Agreement"), the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement.

1. In respect of Article 7:

a) where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined as the total amount received by the enterprise but only as the remuneration which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business;

b) in the case of contracts for building sites, a construction, assembly, or installation projects, where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of such permanent establishment shall not be determined as the total amount of the contract, but only as that part of the contract which is effectively accomplished by the permanent establishment.

2. The application of this Agreement shall not affect the application of the other agreements between the two Contracting States which provide for more favourable treatment on international traffic.

3. With reference to paragraph 3 of Article 11,

It is understood that the term "any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State" means:

a) in the case of China:

(i) the China Development Bank;
(ii) the Agricultural Development Bank of China;
(iii) the Export-Import bank of China;
(iv) the National Council for Social Security Fund;
(v) the China Export & Credit Insurance Corporation;
(vi) the China Investment Corporation;
(vii) the China Investment Corporation (CIC) International Co., Ltd;
(viii) the China Investment Corporation (CIC) Capital Corporation;
(ix) the Silk Road Fund Co., Ltd.

b) in the case of Italy:

(i) Cassa Depositi e Prestiti – CDP;
(ii) Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – Sace;
(iii) Società italiana per le imprese all'estero – Simest.
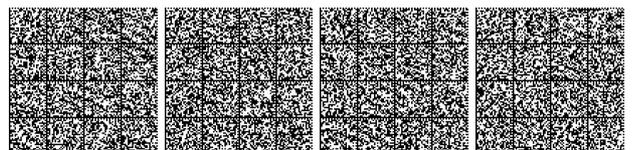
4. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy or to the People's Bank of China, and to the Italian Trade Agency (*ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*) or to the China Council for the Promotion of International Trade, are covered by the provisions concerning government service. The same treatment may apply to similar entities as it may be agreed upon by the competent authorities through an Exchange of Notes subject to ratification.

5. Notwithstanding the provisions of Article 27, for data and information communicated pursuant to this Agreement to be used in criminal proceedings, further request shall be put forward in compliance with any other bilateral or multilateral agreement that the two Contracting States signed or participated in.

6. Both Contracting States allow the direct application of the tax rate limitations provided for in this Agreement. In the case where taxes are withheld at source at the domestic rate, they will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident, according to the domestic law of each Contracting State.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Rome on the 23 day of March, 2019, in duplicate in the Italian, Chinese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic
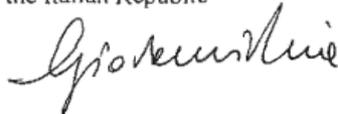
For the Government of the People's Republic of China

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1127):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 3 maggio 2024.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente il 14 maggio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 21 maggio 2024 e l'11 giugno 2024.

Esaminato in aula ed approvato l'11 settembre 2024.

Camera dei deputati (atto n. 2030):

Assegnato alla III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 settembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 2 e il 23 ottobre 2024.

Esaminato in aula il 4 novembre 2024 ed approvato definitivamente il 5 novembre 2024.

24G00198

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 14, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale *(undicesimo scrutinio)*

Votazione per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale *(secondo scrutinio)*

Il Presidente della Camera dei deputati
LORENZO FONTANA

24A06503

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Opera e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Opera (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Opera (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Opera (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di undici consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a cinque consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 ottobre 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Opera (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 9 novembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A06357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Corsano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Corsano (Lecce);

Considerato altresì che, in data 15 ottobre 2024, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Corsano (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corsano (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Biagio Raona.

Il citato amministratore, in data 15 ottobre 2024, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corsano (Lecce).

Roma, 9 novembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A06358

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2024.

Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione al Ministro senza portafoglio on. Tommaso FOTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 2024, concernente, tra l'altro, la nomina dell'on. Tommaso FOTI a Ministro senza portafoglio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. Tommaso FOTI è conferito il seguente incarico: per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 dicembre 2024

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3037

24A06502
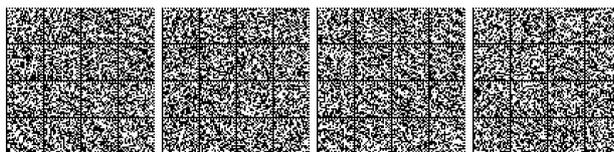
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 novembre 2024.

Riconoscimento dell'idoneità al centro di saggio «Consorzi Agrari d'Italia S.p.a.», in San Giorgio di Piano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista l'istanza presentata in data 22 febbraio 2024 dal Centro di saggio «Consorzi Agrari d'Italia S.p.a.» con sede operativa in via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO);

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Visto il verbale n. 0546047 del 16 ottobre 2024, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 14 ottobre 2024 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0333804 del 24 luglio 2024;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 22 febbraio 2024, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Consorzi Agrari d'Italia S.p.a.»;
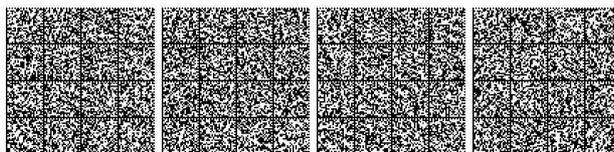
Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Consorzi Agrari d'Italia S.p.a.» con sede operativa in via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) colture arboree;

b) colture erbacee;

c) colture ornamentali;

d) colture orticole;

e) concia sementi;

f) diserbo;

g) entomologia;

h) patologia vegetale;

i) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Consorzi Agrari d'Italia S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 14 ottobre 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026.

2. Il Centro di saggio «Consorzi Agrari d'Italia S.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2024

Il direttore: FARAGLIA

24A06327

DECRETO 18 novembre 2024.

Riconoscimento dell'idoneità al centro di saggio «SGS Italia S.p.a.», in Caleppio di Settala, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovrani-

tà alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista l'istanza presentata in data 5 aprile 2024 dal Centro di saggio «SGS Italia S.p.a.» con sede operativa in Cascina Gaita, SP39, 20049 Caleppio di Settala (MI);

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Visto il verbale n. 0589271 del 7 novembre 2024, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 5 e 6 novembre 2024 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0500258 del 30 settembre 2024;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 5 aprile 2024, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «SGS Italia S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «SGS Italia S.p.a» con sede operativa in Cascina Gaita, SP39, 20049 Caleppio di Settala (MI), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

f) selettività nei confronti di organismi utili;

g) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1);

h) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (allegato II, punto 6.2);

i) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3);

j) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6);

k) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3);

l) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1);

m) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2);

n) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5);

o) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (allegato III, punto 8.6);

p) prove su destino e comportamento ambientale (allegato III, punti 9.1 - 9.3);

q) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punti 10.3-10.7).
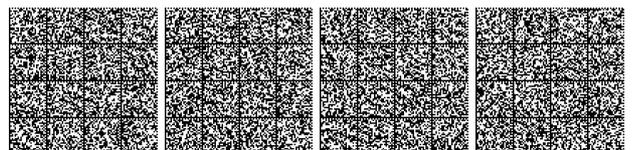
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;

f) colture medicinali e aromatiche;

g) colture ornamentali;

h) colture orticole;

i) colture tropicali;

j) concia sementi;

k) conservazione post-raccolta;

l) diserbo;

m) entomologia;

n) microbiologia agraria;

o) nematologia;

p) patologia vegetale;

q) zoologia agraria;

r) vertebrati dannosi;

s) comportamento in acqua, terra e aria;

t) bioaccumulazione;

u) reflui civili e zootecnici.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «SGS Italia S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 5 e 6 novembre 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026.

2. Il Centro di saggio «SGS Italia S.p.a» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2024

Il direttore: FARAGLIA

24A06328

DECRETO 25 novembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 297 del 15 novembre 2005, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2018, n. 17421, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2018, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <imprese di lavorazione> nella filiera <ortofrutticoli e cereali trasformati> individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio a mezzo pec il 18 giugno 2024 (prot. Masaf n. 273772/2024) ed il 14 ottobre 2024 (prot. Masaf n. 539875/2024);

Considerata inoltre l'attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo - 3APTA Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons a r.l. - a mezzo pec il 9 settembre 2024 (prot. Masaf n. 428860/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per

l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024 n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 12 marzo 2018, n. 17421, al Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP, con sede legale in Ascoli Piceno, via III Ottobre, n. 9, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 12 marzo 2018, n. 17421 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06361

DECRETO 25 novembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei

consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 76 del 16 marzo 2001, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Visto il decreto ministeriale del 13 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni. citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «oli essenziali» individuata all'art. 4, lettera *i)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio a mezzo pec il 31 agosto 2024 (prot. Masaf n. 401325/2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo – CSQA Certificazioni S.r.l. – a mezzo pec il 28 agosto 2024 (prot. Masaf n. 390647/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per

l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 13 marzo 2014, al Consorzio Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale, con sede legale in Condofuri (RC), Via Rodinò 11, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 13 marzo 2014 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06362

DECRETO 25 novembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva di Sardegna DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Sardegna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette

(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 46 del 16 febbraio 2007, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Sardegna»;

Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva di Sardegna DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Sardegna»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio a mezzo pec l'11 luglio 2024 (prot. Masaf n. 310176/2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Rina Agrifood S.p.a. - a mezzo pec il 24 ottobre 2024 (prot. Masaf n. 563383/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Sardegna»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella com-

petenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva di Sardegna DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva di Sardegna DOP, con sede legale in Sassari, Viale Italia, n. 39/c, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 16 gennaio 2009 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06363

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Bergamo, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7, dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza del-

la riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-*bis*, dell'art. 56-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/13567/DGPS-PF-DT del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM- DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Bergamo (BG):

prot. n. 2014/1276 del 9 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2700 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casazza, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno *ex* alveo del torrente Drione»;

prot. n. 2014/218 del 7 marzo 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gorle, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* deposito munizioni»;

prot. n. 2014/904 del 26 giugno 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Orio al Serio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «pertinenza aeroportuale»;

prot. n. 2014/787 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1764 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Piazza Brembana, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2014/1278 del 9 settembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «cinema-teatro Sociale»;

prot. n. 2014/510 dell'8 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1765 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Roncobello, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «appartamento in condominio»;

prot. n. 2014/780 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1763 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Giovanni Bianco, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2014/575 del 14 maggio 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Pellegrino Terme, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* alveo Pracastello»;

prot. n. 2014/1676 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1761 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villa di Serio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno *ex* alveo del fiume Serio»;

prot. n. 2014/1669 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2917 del 22 dicembre 2022, e prot. n. 2014/1671 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2918 del 22 dicembre 2022, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Zogno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*ex* alveo roggia - compreso in area *ex* Falck» e «*ex* alveo Roggia»;

Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualità pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;
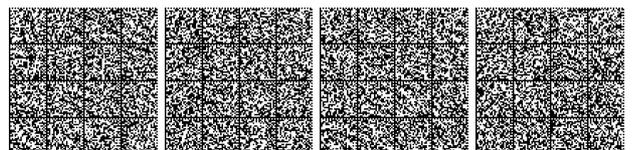
Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Casazza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casazza (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno *ex* alveo del torrente Drione», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1276 del 9 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2700 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 207,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Casazza.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 1.934,45, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 214,94.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 214,94 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 207,73.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gorle

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gorle (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* deposito munizioni», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/218 del 7 marzo 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 362,31 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Gorle.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 3.558,58, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 395,40.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 395,40 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 362,31.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Orio al Serio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Orio al Serio (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «pertinenza aeroportuale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/904 del 26 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 702,80 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Orio al Serio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 6.689,12, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 743,24

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 743,24 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 702,80.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Piazza Brembana

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piazza Brembana (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/787 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1764 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.517,98 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Piazza Brembana.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 14.501,91, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.611,32.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.611,32 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.517,98.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Romano di Lombardia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Romano di Lombardia (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «cinema-teatro Sociale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1278 del 9 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 16.153,39 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Romano di Lombardia.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 150.425,68, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 16.713,96.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 16.713,96 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 16.153,39.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Roncobello

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Roncobello (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «appartamento in condominio», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio- Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/510 dell'8 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1765 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.234,20 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Roncobello.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 31.216,68, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.468,52.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.468,52 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.234,20.
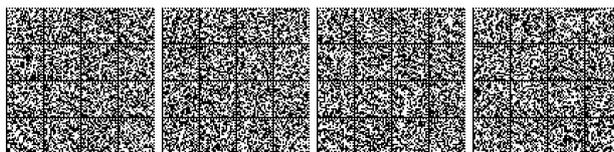
Art. 7.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Giovanni Bianco

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Giovanni Bianco (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/780 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1763 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 13.404,85 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di San Giovanni Bianco.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 128.062,22, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 14.229,14.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 14.229,14 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 13.404,85.

Art. 8.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Pellegrino Terme

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Pellegrino Terme (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* alveo Pracastello», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/575 del 14 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 762,26 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di San Pellegrino Terme.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 7.344,84, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 816,09.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 816,09 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 762,26.

Art. 9.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villa di Serio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villa di Serio (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno *ex* alveo del fiume Serio»", meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1676 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1761 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 925,49 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Villa di Serio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 8.456,19, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 939,58.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 939,58 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 925,49.
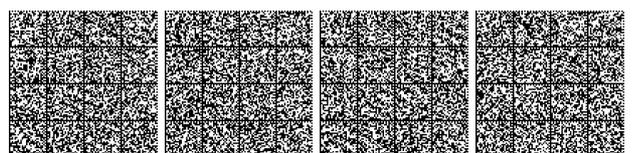
Art. 10.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Zogno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Zogno (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*ex* alveo roggia - compreso in area *ex* Falck» e «*ex* alveo Roggia», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1669 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2917 del 22 dicembre 2022, e prot. n. 2014/1671 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2918 del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 16.692,88 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Zogno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 152.522,62, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 16.946,96.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 16.946,96 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 16.692,88.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Casazza, di Gorle, di Orio al Serio, di Piazza Brembana, di Romano di Lombardia, di Roncobello, di San Giovanni Bianco, di San Pellegrino Terme, di Villa di Serio e di Zogno della Provincia di Bergamo.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1491

24A06360

DECRETO 15 ottobre 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Olivetta San Michele, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropoli-

tane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-*bis* dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 1190 del 22 gennaio 2016, prot. n. 10761 del 4 agosto 2017, prot. n. 26912 del 21 dicembre 2022 e prot. n. 13648 del 31 maggio 2023;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria prot. n. 2014/7591 del 4 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2018/13034 del 19 febbraio 2018, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Olivetta San Michele della Provincia di Imperia (IM), ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* Caserma G. di Finanza Luigi Vitali»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualità pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 30347 del 18 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Olivetta San Michele

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Olivetta San Michele (IM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* Caserma G. di Finanza Luigi Vitali», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria prot. n. 2014/7591 del 4 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2018/13034 del 19 febbraio 2018, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 8.898,03 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Olivetta San Michele.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 84.494,72, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 9.388,30.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 9.388,30 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 8.898,03.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Olivetta San Michele della Provincia di Imperia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal

Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1405

24A06329

DECRETO 15 ottobre 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-*bis* dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 1190 del 22 gennaio 2016, prot. n. 10761 del 4 agosto 2017, prot. n. 26912 del 21 dicembre 2022 e prot. n. 13648 del 31 maggio 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Genova (GE):

prot. n. 2014/13749 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13974 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13746 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/6858 del 17 luglio 2015 e prot. n. 2023/455 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13666 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/452 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13945 del 18 dicembre 2014, prot. n. 2014/13664 del 12 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/454 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13973 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13737 del 15 dicembre 2014, prot. n. 2014/13752 del 15 dicembre 2014, prot. n. 2014/13748 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/456 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13898 del 17 dicembre 2014, prot. n. 2014/13899 del 17 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/453 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13897 del 17 dicembre 2014, prot. n. 2014/13941 del 18 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/451 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13977 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13978 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13735 del 15 dicembre 2014 e prot. n. 2014/13942 del 18 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Genova, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti
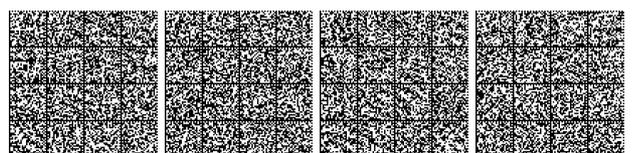
al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area ad uso carrabile derivante dall'*ex* Greto del Torrente Torbido», «*Ex* Greto in sponda sinistra del torrente Polcevera ad oggi adibito a giardino pubblico», «Terreno *ex* greto del Torrente Bisagno - Sponda destra giro del Fullo», «Area Urbana *ex* greto del Torrente Bisagno tra Via Emilia e Via Piacenza», «Area con entrostanti porzioni di manufatti Genova-Multedo», «*Ex* greto del Torrente Veilino in sponda sinistra - loc. Staglieno», «Relitti di alveo del Torrente Bisagno parte della sede stradale della Via Struppa», «*Ex* relitto d'alveo del torrente Bisagno ad oggi attuale via Emilia», «Negozio sito in Genova Via G. Torti 4R e 6R - Località San Fruttuoso», «Area Urbana derivante dall'*ex* greto del Torrente Sturla in sponda dx», «Area Urbana derivante dal terreno *ex* greto del Torrente Bisagno», «*Ex* greto del Torrente Bisagno in riva sinistra, adibita a lavorazioni carpenterie metalliche, Genova, loc. Volpara», «Area Urbana derivante dal terreno *ex* greto del Torrente Bisagno», «*Ex* Batteria Belvedere - Genova Sampierdarena», «*Ex* Greto Torrente Geirato e Rio Maggiore», «Area urbana, ad uso strada, derivante dall'*ex* Greto del Torrente Bisagno in sponda sx», «*Ex* galleria ricovero antiaereo n. 9 - Via Cantore Villa Scassi» e «Immobile ubicato nel Comune di Genova, Via Negroponte, n. 79A»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualità pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 30347 del 18 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Genova

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova (GE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune degli immobili denominati «Area ad uso carrabile derivante dall'*ex* Greto del Torrente Torbido», «*Ex* Greto in sponda sinistra del torrente Polcevera ad oggi adibito a giardino pubblico», «Terreno *ex* greto del Torrente Bisagno - Sponda destra giro del Fullo», «Area Urbana *ex* greto del Torrente Bisagno tra Via Emilia e Via Piacenza», «Area con entrostanti porzioni di manufatti Genova-Multedo», «*Ex* greto del Torrente Veilino in sponda sinistra - loc. Staglieno», «Relitti di alveo del Torrente Bisagno parte della sede stradale della Via Struppa», «*Ex* relitto d'alveo del torrente Bisagno ad oggi attuale via Emilia», «Negozio sito in Genova Via G. Torti 4R e 6R - Località San Fruttuoso», «Area Urbana derivante dall'*ex* greto del Torrente Sturla in sponda dx», «Area Urbana derivante dal terreno *ex* greto del Torrente Bisagno», «*Ex* greto del Torrente Bisagno in riva sinistra, adibita a lavorazioni carpenterie metalliche, Genova, loc. Volpara», «Area Urbana derivante dal terreno *ex* greto del Torrente Bisagno», «*Ex* Batteria Belvedere - Genova Sampierdarena», «*Ex* Greto Torrente Geirato e Rio Maggiore», «Area urbana, ad uso strada, derivante dall'*ex* Greto del Torrente Bisagno in sponda sx», «*Ex* galleria ricovero antiaereo n. 9 - Via Cantore Villa Scassi» e «Immobile ubicato a Genova, Via Negroponte, n. 79A», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2014/13749 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13974 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13746 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/6858 del 17 luglio 2015 e prot. n. 2023/455 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13666 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/452 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13945 del 18 dicembre 2014, prot. n. 2014/13664 del 12 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/454 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13973 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13737 del 15 dicembre 2014, prot. n. 2014/13752 del 15 dicembre 2014, prot. n. 2014/13748 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/456 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13898 del 17 dicembre 2014, prot. n. 2014/13899 del 17 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/453 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13897 del 17 dicembre 2014, prot. n. 2014/13941 del 18 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/451 dell'11 maggio 2023, prot. n. 2014/13977 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13978 del 19 dicembre 2014, prot. n. 2014/13735 del 15 dicembre 2014 e prot. n. 2014/13942 del 18 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 138.454,35 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Genova.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 1.252.147,00, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 139.127,44.
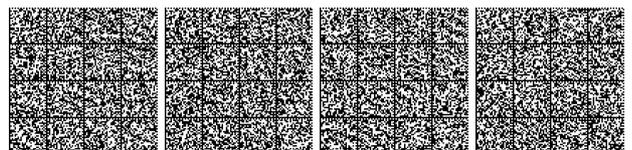
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'en-

trata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 139.127,44 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 138.454,35.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Genova della Provincia di Genova.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1460

24A06330

DECRETO 27 novembre 2024.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
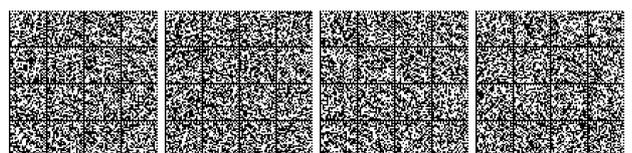
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020, con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 novembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 126.311 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 novembre 2024 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a 182 giorni con scadenza 30 maggio 2025, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.
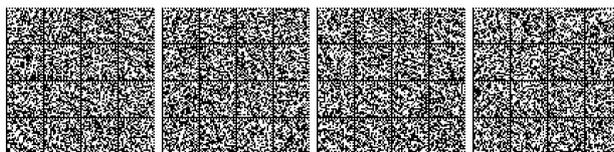
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro, sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 novembre 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
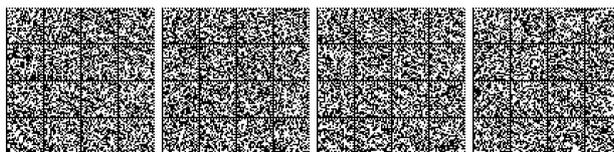
Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06390

DECRETO 28 novembre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di

separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 novembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 126.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 30 luglio, 28 agosto, 27 settembre e 30 ottobre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 1° agosto 2024 e scadenza 1° febbraio 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° febbraio 2025 e l'ultima il 1° febbraio 2035.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 novembre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 novembre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventitré giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 dicembre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli

2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06391

DECRETO 28 novembre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, diciannovesima e ventesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 novembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 126.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al men-

zionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 18 gennaio, 9 marzo, 11 luglio e 10 novembre 2017, 12 marzo, 10 maggio, 11 luglio e 11 ottobre 2018, 22 luglio 2020 ed emissione MTS con regolamento 12 ottobre 2020, nonché decreto 18 novembre 2022, come rettificato dal decreto del 21 novembre 2022, relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una diciannovesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, avente godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sedici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 novembre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ventesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 novembre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 dicembre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2033, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice ge-

stionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A06392

DECRETO 28 novembre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 2 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2029, settima e e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato *(stripping)*»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 novembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 126.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 28 agosto, 27 settembre e 30 ottobre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 2 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
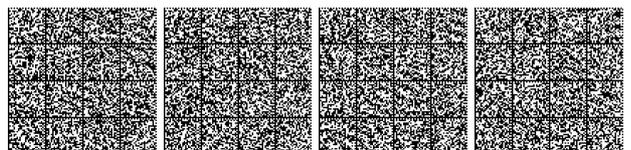
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, avente godimento 2 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo (*«coupon stripping»*).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 novembre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 novembre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 dicembre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06393

DECRETO 28 novembre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 novembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 126.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 29 aprile, 30 maggio, 27 giugno, 30 luglio e 28 agosto 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;
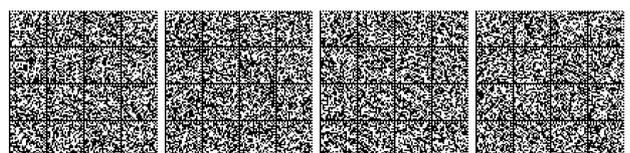
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,05%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 2,08%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prima cedola dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 novembre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 novembre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 dicembre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,114% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2032, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06394

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 2024.

Attuazione del decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150, che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le diverse ipotesi di intervento;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 40 e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024/2026» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 41);

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n. 2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25 milioni di euro (annualità 2024) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024 n. 208 registrato dalla Corte dei conti in data 3 settembre 2024 al n. 3328, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 6 agosto 2024 n. 208, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione nonché le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

Visti, in particolare, l'art. 2 e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 36-*ter* che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modifiche, occorre far riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti come definita dal regolamento in parola;

Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, altresì, l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie;

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro *VI)*, all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;
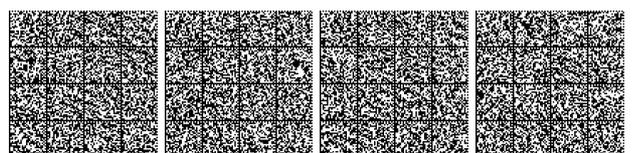
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;

Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro *VI)* e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. *«retrofit»*);

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Tenuto conto che è in corso la procedura per la nomina del direttore generale della struttura organizzativa della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, con il quale la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, dirigente generale nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti, è stata nominata Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del medesimo Ministero;

Considerato che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione è la società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, n. 208 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale.

Art. 2.

Modalità di funzionamento

1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:

a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;

b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.

2. È previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025. In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.

3. All'interno del periodo di incentivazione di cui al precedente comma 2 ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208. Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al decreto ministeriale n. 208/2024, non abbiano perfezionato l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, né presentato istanza di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente decreto direttoriale.
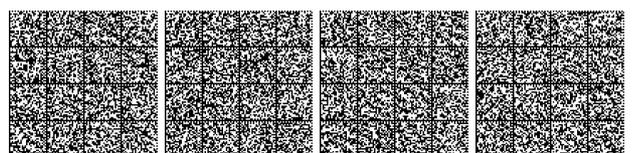
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 25 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale

5. Nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare:

a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 5, del presente decreto direttoriale;

b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico;

c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;

d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;

e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;

f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante;

g) la data dei documenti di cui alla lettera *d)* che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).

6. Qualora all'esito della verifica indicata al precedente comma 5 siano riscontrate incompletezze e/o irregolarità afferenti alle ipotesi di cui alle lettere da *a)* ad *f)* il soggetto gestore, a mezzo PEC, entro il 24 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* della legge n. 241/1990, richiederà quanto necessario per consentire all'impresa istante di sanare l'incompletezza/irregolarità («soccorso istruttorio»). Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, lettera *g)*, trattandosi di un requisito di ammissibilità della domanda, il soggetto gestore ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. Analogamente si procederà nel caso in cui all'esito del soccorso l'incompletezza/irregolarità non venga sanata.

7. All'esito della verifica indicata al comma 5 e dell'eventuale soccorso istruttorio di cui al comma 6, per le istanze che risultino sin dall'inizio correttamente presentate o successivamente regolarizzate si provvede, tramite l'apposita piattaforma informatica di cui al successivo comma 10:

a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle istanze presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;

b) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere alla rottamazione di veicoli Euro 4, Euro IV o di categoria inferiore;

c) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere all'acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo *Iso tank* - 20 *ft* o *swap body* 22-24 *ft*, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo *standard* ADR.

8. L'accantonamento di cui al comma 7 sarà disposto tenendo conto della data e dell'orario di invio delle istanze fermo restando che quelle successivamente regolarizzate ai sensi del comma 6 tramite soccorso istruttorio saranno posizionate in coda. Dell'ordine di prenotazione delle istanze sarà data evidenza tramite l'elenco che sarà pubblicato in data 7 febbraio 2025 ai sensi del successivo art. 3, comma 7.

9. Qualora, nel corso della successiva fase di rendicontazione di cui all'art. 11 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze e/o irregolarità sanabili procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* della legge n. 241 del 1990. Viceversa, qualora in dette fasi siano riscontrate mancanze e/o irregolarità non sanabili il soggetto gestore ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi, previa comunicazione dei motivi del rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990. In questo caso l'importo accantonato nel corso della fase di prenotazione, ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, torna nella piena disponibilità delle risorse e sarà riacquisito, tramite la piattaforma di cui al successivo comma 10, con possibilità di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

10. In attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 208/2024, il soggetto gestore provvede alla realizzazione ed alla manutenzione di apposita applicazione informatica («piattaforma»), implementando tre «contatori», soggetti ad aggiornamento, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo decreto ministeriale, per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento tramite la predisposizione dell'elenco di cui al successivo art. 3, comma 7. Nella implementazione dei tre contatori il soggetto gestore tiene conto delle priorità riconosciute:

fino al tetto di euro 500.000,00 alle imprese che, contestualmente agli investimenti di cui alla lettera *a)*, provvedano alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o inferiore;

fino al tetto di euro 5.000.000,00, alle imprese che, contestualmente agli investimenti di cui alla lettera *b)*, provvedano alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o inferiore;

fino al tetto di euro 200.000,00, alle imprese che realizzino l'investimento per l'acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo *Iso tank* - 20 *ft* o *swap body* 22-24 *ft*, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo *standard* ADR (art. 5, comma 7, lettera *d)* del decreto).

11. Ove la piattaforma di cui al comma 10 rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest'ultimo caso, le istanze
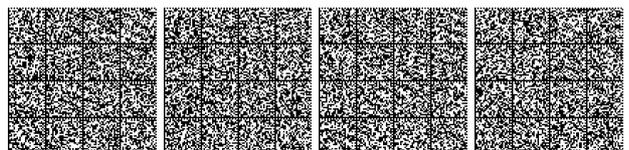
precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

12. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo è considerato ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonché della determinazione del contributo massimo erogabile all'impresa all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun caso il totale delle somme accantonate sulla base dell'istanza presentata. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio *ex* art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.

13. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del 6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale. La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, è calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato dall'impresa nel modello di istanza di ammissione all'incentivo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale più volte citato, costituisce il tetto massimo del contributo ammissibile.

Art. 3.

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle istanze

1. Possono inoltrare l'istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.

2. Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all'interno del periodo incentivante così come indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalità di seguito descritte. Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione».

3. Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025 all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it L'indirizzo PEC di trasmissione dell'istanza dovrà essere quello aziendale dell'impresa richiedente e dovrà essere indicato nell'istanza medesima.

4. Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione. L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione. Non sarà comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.

5. L'istanza per il riconoscimento del contributo dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello. Sul modello informatico dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa.

6. All'istanza di cui al comma 5, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;

b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, comprovanti quanto dichiarato nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità, dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2024.

6. Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il link per l'accesso al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi - trasporti - autotrasporto merci - documentazione - autotrasporto merci - contributi ed incentivi per l'anno 2024 - investimenti». Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

7. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. È possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura
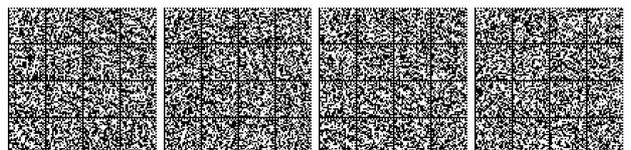
«annullamento domanda e nuova presentazione» con l'effetto di uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma 6 ad una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

Art. 4.

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Nella fase di rendicontazione le imprese istanti hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione ai fini della rendicontazione è resa disponibile alla pagina http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione», successivamente alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 3, comma 6.

2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono, a decorrere dalle ore 10,00 del 17 febbraio 2025 ed entro le ore 16,00 del 19 settembre 2025, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.a. ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 208/2023, la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del presente decreto, nonché la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, le imprese forniscono altresì prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2024. La piattaforma informatica è resa nota sul sito web dell'amministrazione nella pagina:

http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione,

e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione».

Le credenziali di accesso al sistema informatico vengono trasmesse dal soggetto gestore RAM S.p.a. all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

3. L'istanza viene perfezionata con il corretto adempimento di quanto previsto al precedente comma 2, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita nella precedente fase di prenotazione. Decorsi il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le istanze che non sono state rendicontate decadono automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco di cui all'art. 3, comma 6.

4. In ogni caso, qualora l'impresa che, pur avendo presentato istanza di accesso all'incentivo e non avendo annullato la stessa, non provveda alla chiusura della fase di rendicontazione attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, con la trasmissione della documentazione necessaria ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento indicato in fase di istanza, l'amministrazione potrà tenerne conto nell'ambito di successive edizioni di incentivazione.

5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, l'impresa provvede a produrre la traduzione in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa.

6. In caso di stipulazione di un contratto di leasing, in virtù della sua peculiare natura, in fase di prenotazione deve essere prodotto un preventivo di spesa accettato dal legale rappresentante dell'impresa avente data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 208/2024. Nella fase di rendicontazione deve essere prodotto il contratto di leasing e la documentazione a comprova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della rendicontazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. La predetta documentazione deve essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la chiusura della rendicontazione.

7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 208/2024 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».

Art. 5.

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonché a trazione elettrica - art. 2, comma 1. lettera a) *del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208*

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica *(Full Electric)*, nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modifiche della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
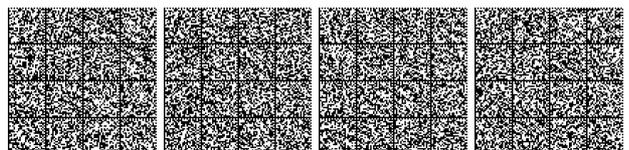
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, n. 208;

c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi aziendali idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219;

d) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro 6 E di cui all'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV o superiori oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 208/2024 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;

e) attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).

Art. 6.

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 2, comma 1, lettera b) *del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208*

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI *step* E di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV o superiori), oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;

b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.

Art. 7.

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato - art. 2, comma 1, lettera c)*, del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208*

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa MSC per il trasporto combinato marittimo dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre la prova documentale di seguito specificata:

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;

b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa MSC per il trasporto combinato marittimo;

c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti;

d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione
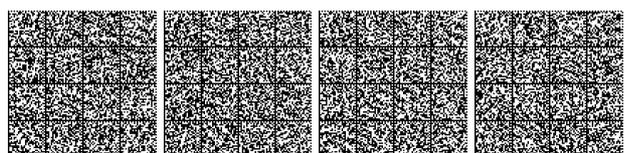
deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti l'impresa istante ha l'onere di fornire anche la seguente documentazione:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Art. 8.

Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale - art. 2, comma 1, lettera c)*, del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208*

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:

a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 7, lettera *b)* del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 per le unità frigorifere/calorifere;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta per la prima volta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;

c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Art. 9.

Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi di tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22 - 24 ft conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR - art. 2, comma 1, lettera c)*, del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208*

1. Circa l'acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi di tipo *Iso tank* - 20 *ft* o *swap body* 22 - 24 *ft* conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonché allo *standard* ADR e dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:

a) certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 7, lettera *d)*, del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'Ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta per la prima volta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;

c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2024, n. 208, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti;

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

c) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

d) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Art. 10.

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui all'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2024 n. 208, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, devono fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati devono trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisca già requisito per ricevere l'incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.

Art. 11.

Della rendicontazione e dell'attività istruttoria soggetto gestore

1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto attraverso la piattaforma informatica implementata da RAM utilizzata per la trasmissione dell'istanza.

2. Il soggetto gestore svolge le attività così come definite nel presente decreto previa sottoscrizione di atto attuativo dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto nonché al ricevimento informatico e all'archiviazione delle istanze presentate nei termini ai fini della dell'attività di istruttoria afferente alle due fasi di cui all'art. 2, comma 1, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'amministrazione. La Commissione di cui al successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.

3. Con decreto direttoriale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa deve fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.

5. Nel caso l'attività istruttoria rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 208/2024 e dal presente decreto ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.

Art. 12.

Cumulabilità degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commis-

sione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
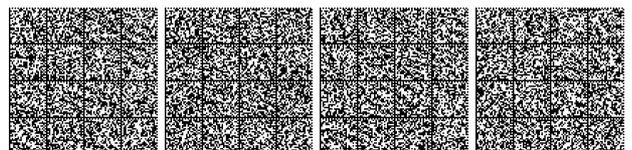
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 13.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.

2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2024 n. 208, l'amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

3. Al fine di verificare quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 l'amministrazione si avvale del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto «Documentazione», nel sito web della società Rete Autostrade Mediterranee nonché nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2024

Il Capo Dipartimento: DI MATTEO

24A06359

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 21 novembre 2024.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Fornitura di defibrillatori automatici esterni (DAE) e dei relativi servizi afferenti alla realizzazione del piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale e dell'intervento n. 228 del programma dettagliato degli interventi giubilari. (Ordinanza n. 46).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
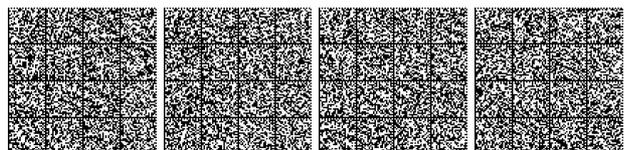
al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]»;

al comma 430, dispone che: «La società «Giubileo 2025» può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.

Visti

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui ai seguenti Allegati:

Allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025»;

Allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation* Eu per grandi eventi turistici» del PNRR;

Allegato 3, recante «Integrazione dell'Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente» approvato con il decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.

Visto

il decreto-legge del 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» che, all'art. 31, dispone:

al comma 6-*ter*, l'adozione, in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, da parte del commissario straordinario del «piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 4 agosto 2021, n. 116»;

al comma 6-*quater*, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, per la definizione delle modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al predetto comma 6-*ter*;

al comma 6-*quinquies*, l'autorizzazione della spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Visti, altresì,

la legge regione Lazio 3 agosto 2004, n. 9 recante «Istituzione dell'azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118»;

la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici» e, in particolare:

l'art. 1 che:

al comma 1 dispone, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida, approvate dal Ministero della salute di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (di seguito «DAE»), e in particolare se ne prevede prevedendone l'installazione «*a)* presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; *b)* negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna […] e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi […], nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione»;

al comma 3, prevede che «con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione dei DAE, […] favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24, anche al pubblico»;

l'art. 6 che:

al comma 1, prevede che, «al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE, gli stessi debbono essere registrati alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente»;
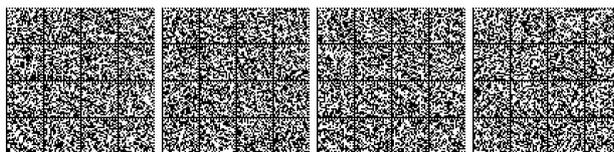
al comma 3, stabilisce che «i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina»;

il decreto del Ministero della salute del 16 marzo 2023 recante «Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116», individuati nel rispetto dei su richiamati linee guida e decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.

Visti

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo Codice dei Contratti), e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 17, comma 5, che stabilisce che «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace».

Considerato che

in occasione dell'Anno giubilare, che prenderà avvio il prossimo 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa, la città di Roma e, più in generale, l'intera Regione Lazio, saranno interessate da un elevato afflusso di pellegrini e turisti;

tale circostanza impone l'attivazione di azioni di pronto intervento, volte a rafforzare il sistema sanitario extra-ospedaliero e a garantire risposte tempestive e un adeguato *standard* assistenziale ai milioni di visitatori che convergeranno sul predetto territorio;

fra tali azioni riveste particolare rilevanza il Piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale (di seguito «Piano»), di cui occorre garantire la piena attuazione, onde consentire al Servizio sanitario regionale, per il tramite di ARES 118, di poter assicurare una tempestiva risposta alle emergenze-urgenze sanitarie extraospedaliere non solo ai pellegrini richiamati dalle celebrazioni giubilari ma anche ai turisti e ai cittadini residenti;

si rende necessario adeguare e potenziare la capacità di risposta del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero, sia in condizioni ordinarie che maxi-emergenziali, ampliando, aggiornando ed ammodernando le dotazioni tecnologiche di ARES 118 che più impattano nello svolgimento dei soccorsi, ed in particolare quelle che possano far fronte al verificarsi delle criticità legate all'apparato cardiocircolatorio, quali i defibrillatori automatici esterni.

Considerato, altresì, che

con disposizione n. 11 del 25 marzo 2024 il commissario straordinario ha adottato il Piano, di cui al citato art. 31 del D.L n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, per la realizzazione del Progetto di cardio-protezione, trasmesso dall'Azienda regionale emergenza sanitaria ARES 118 (prot. n. RM/2024/1412), individuata dalla normativa vigente di settore quale ente istituzionalmente preposto alla gestione dell'emergenza-urgenza sanitaria e, dunque, alla gestione e al coordinamento delle azioni volte a diminuire il numero delle morti, anche per arresto cardiaco;

con ordinanza n. 25 del 31 luglio 2024, il commissario straordinario ha stabilito che l'Azienda regionale emergenza sanitaria ARES 118 possa affidare a Società Giubileo 2025 Spa il ruolo di stazione appaltante per le attività di committenza finalizzate alle procedure tecnico-amministrative di affidamento delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione del predetto Piano.

Atteso che

fra gli interventi approvati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, figura l'intervento n. 228 «Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero dotazioni strumentali e tecnologiche» il cui soggetto attuatore è la Regione Lazio - Azienda regionale emergenza sanitaria - ARES 118;

l'ARES 118, con nota acquisita al protocollo commissariale al n. RM/4062 del 24 luglio 2024, ha rappresentato la necessità di doversi avvalere di Società Giubileo 2025 e di affidare alla stessa il ruolo di centrale di committenza sia per l'attuazione del Piano sia per l'acquisto dei DAE, ricompresi nell'intervento giubilare ID n. 228, sopra richiamato;

Società Giubileo 2025 ha confermato la propria disponibilità a svolgere la funzione di stazione appaltante ai fini dell'acquisizione di tutto il materiale necessario all'attuazione sia del Piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale che del citato intervento giubilare n. 228 «Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - dotazioni strumentali e tecnologiche».

Atteso, altresì, che

Società Giubileo 2025 Spa, con nota prot. n. 6563 del 15 novembre 2024, acquisita il successivo 17 novembre al protocollo commissariale al n. RM/2024/6664, in riferimento alla procedura aperta di affidamento della fornitura di DAE e dei relativi servizi, svolta in nome e per conto dell'Azienda regionale emergenza sanitaria - ARES 118, di cui al richiamato intervento n. 228 e al Piano di cardio protezione, ha chiesto al commissario straordinario di valutare l'opportunità di procedere alla relativa aggiudicazione, «nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto», nonché alla «successiva consegna delle prestazioni in via di urgenza, in deroga al disposto di cui all'art. 17, comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023», stante l'allungamento delle tempistiche necessarie alla verifica della correlata documentazione amministrativa per cause non imputabili alla stazione appaltante, ma dovute alla «… necessità di effettuare ripetuti soccorsi procedimentali sulle offerte tecniche presentate dagli Operatori economici partecipanti alla procedura di gara a seguito di segnalazioni, pervenute dai medesimi operatori, di carenze dei prodotti offerti dagli altri concorrenti»;

il rispetto della tempistica richiesta dalla procedura di affidamento non garantirebbe l'effettiva disponibilità della fornitura di DAE e dei relativi servizi entro tempi coerenti con l'avvio degli eventi giubilari, il primo dei quali è fissato al 24 dicembre 2024;

il sopra citato intervento è connotato dalla qualificazione di essenzialità ed indifferibilità che denota, in modo inequivocabile, la necessità di disporre con celerità della strumentazione di cui trattasi anche al fine di garantire il rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero e assicurare le migliori condizioni di sicurezza sia in termini di prevenzione che gestione dell'emergenza, a tutela della salute sia dei cittadini residenti che dei visitatori che confluiranno su Roma Capitale.

Richiamato

il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]».

Ritenuto, pertanto,

necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, la deroga alla disposizione di cui all'art. 17, comma 5, del nuovo Codice dei Contratti, nella parte in cui subordina l'immediata efficacia dell'aggiudicazione all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, onde consentire a Società Giubileo 2025 Spa, con riferimento alla procedura aperta per la fornitura di DEA e dei relativi servizi, di poterne disporre l'immediata aggiudicazione.

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1 che, con riferimento alla procedura aperta di affidamento della fornitura di DAE e dei relativi servizi, svolta in nome e per conto dell'Azienda regionale emergenza sanitaria - ARES 118, di cui al Piano per la realizzazione del Progetto di cardio-protezione approvato con la citata disposizione commissariale n. 11/2024 e all'intervento 228 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, Società Giubileo 2025 Spa, nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, possa procedere alla relativa aggiudicazione, con conseguente immediata efficacia della stessa, nelle more del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti necessari in capo all'offerente, in deroga al disposto di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

2 la trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

3 la trasmissione della presente ordinanza alla Regione Lazio e a Società Giubileo 2025 Spa;

4 la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 21 novembre 2024

Il commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A06324

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 3 ottobre 2024.

Modifiche ed integrazioni alle ordinanze speciali n. 80 del 26 giugno 2024, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 66 del 6 dicembre 2023, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 29 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza speciale n. 87/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;

Visto, in particolare, l'art. 3-*bis* del richiamato decreto-legge n. 123 del 2019, ai sensi del quale:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, in-

gombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'art. 1-*sexies*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89»;
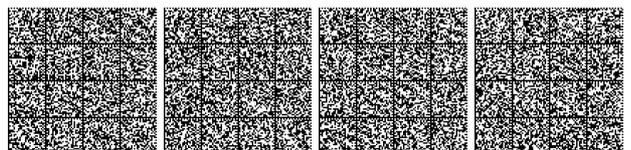
Vista l'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020, recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2016», la quale in esecuzione del richiamato decreto-legge n. 123 del 2019, individuava i comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (c.d. cratere ristretto);

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 2, e l'allegato 15 del TURP che hanno abrogato, *inter alia*, l'ordinanza n. 101 del 2020;

Visto, inoltre, l'allegato 7 del TURP che contiene l'elenco vigente dei comuni del c.d. cratere ristretto maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali» e, in particolare, l'art. 1 («Rilievi topografici») che stabilisce quanto segue:

1. Nell'ambito delle attività per l'accelerazione della ricostruzione privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, in mancanza o nell'impossibilità della certificazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i sub commissari per il finanziamento delle attività necessarie al reperimento degli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio, anche con parziale variazione del sedime, propedeutici alla progettazione.

2. I comuni o i soggetti coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub commissari designati, possono altresì stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti topografici e catastali della ricostruzione dei centri storici, quali, ad esempio, quelli relativi a GIS, BIM e *rendering* tridimensionali digitali dell'edificato.

3. I sub commissari designati ed il comune curano il coordinamento delle attività poste in essere dagli enti e dalle società di cui al comma 2 e dai professionisti incaricati delle progettazioni dei muri di sostegno, terrazzamenti e sottoservizi.

4. Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» che viene istituito attingendo alle risorse della contabilità speciale, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 per un importo massimo di euro 2 milioni»;

Considerato che - nell'ottica di accelerare le procedure di ricostruzione - appare necessario conferire ai comuni maggiormente danneggiati dagli eventi sismici, a prescindere che siano già stati oggetto di una apposita ordinanza speciale, le facoltà previste dall'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021 in ordine ai c.d. rilievi topografici; e ciò anche nell'ottica preparatoria di specifiche ordinanze speciali che disciplinino organicamente gli interventi di ricostruzione nel proprio territorio;

Ritenuto, pertanto, di estendere le facoltà previste dal richiamato art. 1 dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021 a tutti i comuni del c.d. cratere ristretto di cui all'allegato 7 del TURP;

Vista l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi di ricostruzione del Comune di Ussita»;

Visto, in particolare, l'intervento identificato all'art. 1, comma 1, lettera *g)* della citata ordinanza speciale n. 16 del 2021, denominato «Interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi» nel Comune di Ussita - CUP C55D20000050002, con un importo previsionale stimato di euro 649.989,21;

Visto che l'amministrazione comunale con note acquisite al protocollo CGRTS n. 36639 del 24 settembre 2024 e CGRTS n. 36722 del 25 settembre 2024, richiede modifica dei vincoli alla superficie della struttura oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione;

Ritenuto, pertanto di procedere alla modifica dei vincoli della superficie globale dell'edificio denominato «Interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi» nel Comune di Ussita - CUP C55D20000050002;

Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice», nel Comune di Amatrice;

Visto, in particolare, l'intervento identificato all'art. 6, comma 2, n. 7), «Chiesa di San Francesco» nel Comune di Amatrice - CUP E73D21000680001, con un importo previsionale stimato di euro 6.648.118,00;

Visto, l'art. 7, comma 2, lettera *c)* dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, che individua il Comune di Amatrice come soggetto attuatore per l'intervento di cui all'art. 6, comma 2, n. 6);

Vista l'ordinanza speciale n. 80 del 26 giugno 2024, in particolare, l'art. 10, comma 1, il quale identifica l'USR Lazio come soggetto attuatore e, al comma 2, con il
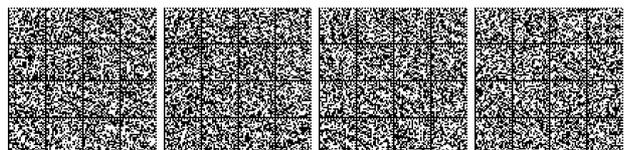
quale è autorizzato incremento al contributo pari a euro 4.677.951,85 per l'intervento sopracitato, per complessivo importo pari a euro 11.326.069,80;

Visto e considerato che il Comune di Amatrice, con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0028736-del 18 luglio 2024, in merito all'intervento denominato «Chiesa di San Francesco» nel Comune di Amatrice - CUP E73D21000680001, richiede di essere individuato quale soggetto attuatore dell'intervento sopra citato con conseguente modifica dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 80 del 2024;

Ritenuto, pertanto, anche al fine di accelerare e rendere più efficiente la distribuzione delle competenze in ordine alle procedure di ricostruzione dell'intervento denominato «Chiesa di San Francesco» nel Comune di Amatrice - CUP E73D21000680001, di individuare il Comune di Amatrice quale soggetto attuatore dell'intervento stesso;

Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»;

Visto, in particolare, l'intervento facente parte del complesso di interventi individuati all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della citata ordinanza speciale n. 42 del 2022, identificato all'allegato A - elenco interventi, ID n. 59, della relazione istruttoria del sub commissario, denominato «Strada comunale località Inversaturo» nel Comune di Amatrice, con un importo previsionale stimato di euro 390.000,00;

Vista l'ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche alle ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021», con la quale è stato individuato il Comune di Amatrice come soggetto attuatore dell'intervento sopracitato in sostituzione dell'USR Lazio;

Visto che l'amministrazione comunale di Amatrice con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0010055 del 14 marzo 2024 e con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0038029 del 1° ottobre 2024, richiede la sostituzione dell'oggetto d'intervento sopracitato, ad invarianza di importo, da «Strada comunale località Inversaturo» a «Strada comunale località Le Serre», in virtù della ridefinizione delle valutazioni di priorità ed urgenza d'intervento;

Visto altresì la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0038123 con la quale l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio manifesta il nulla osta alla sostituzione dell'intervento di rifacimento e manutenzione della «Strada comunale località Le Serre» in sostituzione del finanziamento destinato alla «Strada comunale Inversaturo;

Ritenuto, pertanto di procedere alla modifica dell'oggetto d'intervento, ad invarianza di importo, da «Strada comunale località Inversaturo» a «Strada comunale località Le Serre» nel Comune di Amatrice, identificato al ID n. 59 dell'allegato 1 della ordinanza speciale n. 62 del 2023;

Vista l'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi di ricostruzione patrimonio edilizio ATER Teramo»;

Visto, in particolare, l'individuazione del soggetto attuatore all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021;

Attesa la complessità degli interventi di ricostruzione facenti capo al patrimonio edilizio residenziale pubblico dell'Ater Teramo, anche alla luce cospicua numerosità degli edifici colpiti dagli eventi sismici verificatesi a far data del 24 agosto 2016;

Preso atto dei ritardi nell'attività di progettazione degli edifici oggetto della ricostruzione pubblica dovuta altresì alla esiguità delle necessarie professionalità tecniche;

Considerato pertanto che sussiste un rilevante interesse pubblico a garantire, con urgenza, l'adeguata assistenza alloggiativa alla popolazione della Regione Abruzzo;

Vista e considerata l'urgenza di provvedere alla ricostruzione del patrimonio edilizio in capo all'Ater di Teramo, e valutato opportuno, in via eccezionale, di individuare l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo quale soggetto attuatore in merito a tutti gli interventi, non ancora avviati, previsti dalla ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021;

Vista l'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, recante «Interventi nella frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto», come integrata dall'ordinanza speciale n. 81 del 27 giugno 2024;

Considerata e ritenuta l'opportunità - anche nell'ottica del principio del risultato codificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - di individuare il Comune di Civitella del Tronto quale soggetto attuatore di una parte degli interventi così perimetrando con maggiore chiarezza il riparto delle competenze e garantendo un maggiore coordinamento delle attività realizzative;

Vista la relazione del sub-commissario ing. Gianluca Loffredo, individuato per il coordinamento degli interventi nella Regione Marche, competente per le singole ordinanze speciali cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0038086-A-01/10/2024, allegato sub 2) alla presente ordinanza;

Vista la relazione del sub-commissario ing. Fulvio M. Soccodato, individuato per il coordinamento degli interventi nella Regione Lazio, competente per le singole ordinanze speciali cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0038146-A-01/10/2024, allegato sub 3) alla presente ordinanza;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
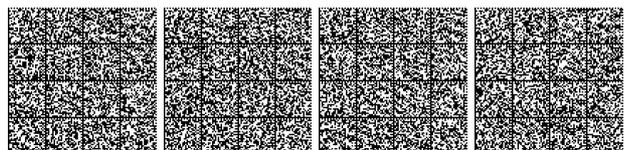
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire la più rapida implementazione di tutti gli interventi e attività contemplati nella presente ordinanza che riguardano i territori maggiormente e più gravemente colpiti dagli eventi sismici e ciò anche nell'ottica del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 2 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0038562-A-03/10/2024;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021

1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, a tutti i comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici elencati nell'allegato 7 del testo unico per la ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, ancorché gli interventi di ricostruzione da realizzare nei rispettivi territori non siano oggetto di ordinanze speciali *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020».

Art. 2.

Modifica dei parametri tecnici dell'intervento al rifugio Cristo delle Nevi nel Comune di Ussita. Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021

1. Per l'intervento denominato «Interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi» sito nel Comune di Ussita (MC), inserito all'art. 1, comma 1, lettera *g)* dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021, alla relazione istruttoria del sub commissario allegata, al paragrafo 5.7, nella tabella di descrizione degli interventi, l'ultimo capoverso della seconda riga, terza colonna, è sostituito dal seguente:

«La nuova struttura avrà una superficie lorda complessiva in riduzione rispetto ai 650 mq dello stato di fatto di una quantità maggiore del 15%».

Art. 3.

Modifica del soggetto attuatore per l'intervento «Chiesa di San Francesco» nel Comune di Amatrice. Ordinanza speciale n. 80 del 26 giugno 2024

1. Il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 80 del 26 giugno 2024 è sostituito dal seguente:

«Al fine di rendere più efficiente la realizzazione e garantire un adeguato coordinamento degli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice ed altresì al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari:

il Comune di Amatrice è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 6, comma 2, n. 7, dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, denominato «Chiesa di San Francesco»;

l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 6, comma 3, n. 1, dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, denominato «Centro servizi del Parco nazionale - Ostello - Centro espositivo (*ex* convento di S. Francesco)».

Conseguentemente la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 è testualmente riformulata come segue: «il Comune di Amatrice per gli interventi relativi alla chiesa di San Francesco, di cui all'art. 6, comma 2, numero 7)».

Il Commissario straordinario regolerà con proprio decreto il passaggio dei CUP tra il Comune di Amatrice e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio anche con l'eventuale scorporo degli importi già impegnati, fermo restando il complessivo finanziamento autorizzato per ciascun intervento».

Art. 4.

Modifica dell'oggetto d'intervento identificato al ID n. 59 dell'allegato A - Elenco interventi, della relazione istruttoria del sub commissario. Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022

1. Per l'intervento denominato «Strada comunale località Inversaturo», sito nel Comune di Amatrice (RI), facente parte del complesso di interventi individuati all'art. 1, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, all'allegato A - Elenco interventi della relazione istruttoria del sub commissario, così come modificata dalla ordinanza speciale n. 62 del 2023, la descrizione dell'intervento individuato all'ID n. 59, è sostituito dal seguente: «Strada comunale località Le Serre».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023

1. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, come integrata dall'ordinanza speciale n. 81 del 27 giugno 2024, le parole «L'Ufficio speciale per la ricostruzione - Abruzzo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comune di Civitella del Tronto».

Art. 6.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021

1. All'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 1, comma 5, le parole «nell'allegato n. 1» sono sostituite dalle seguenti. «negli allegati numeri 1 e 1-*bis*»;
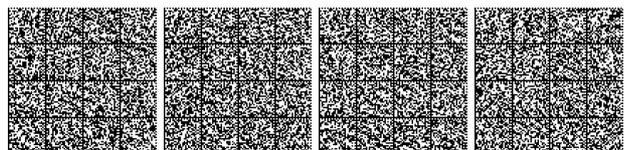
b) all'art. 2, comma 1, dopo le parole «Per il coordinamento degli interventi di cui» e prima delle parole «presente ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «all'allegato n. 1 alla»;

c) all'art. 3 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Ai fini dell'accelerazione del processo di ricostruzione e riparazione, l'USR è individuato come soggetto attuatore degli interventi di cui all'allegato n. 1-*bis*.»;

d) all'art. 4, comma 1, le parole «attuazione del complesso degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione degli interventi di cui all'allegato n. 1» e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui all'allegato n. 1-*bis*, il direttore dell'USR può avvalersi di specifiche professionalità individuate nei limiti e secondo le procedure di cui ai commi che precedono.»;

e) all'art. 5, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione. È consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.»;

f) all'art. 5, comma 2, dopo le parole «d'intesa con il sub commissario» sono aggiunte le seguenti: «per gli interventi di propria competenza»;

g) all'art. 5, il comma 15 è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori possono prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate anche congiuntamente al sub commissario relativamente agli interventi di propria competenza»;

h) all'art. 7, comma 2, le parole «La conferenza è indetta dal sub commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di cui all'allegato n. 1, la conferenza è indetta dal sub-commissario» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi di cui all'allegato 1-*bis*, la conferenza speciale è indetta dal direttore dell'USR, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica.»;

i) all'art. 7, comma 4, dopo le parole «adottata dal sub commissario» sono aggiunte le seguenti: «o dal direttore dell'USR»;

j) all'art. 8, comma 1, le parole «il soggetto attuatore, sentito il sub commissario, può costituire» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto attuatore degli interventi all'allegato 1, sentito il sub commissario può costituire»;

k) all'art. 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi di cui all'allegato 1-*bis* può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;

l) all'art. 8, comma 2, le parole «il soggetto attuatore preferibilmente designa» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti attuatori preferibilmente designano»;

m) all'art. 8, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 8-*bis* «L'USR Abruzzo individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste"»;

n) all'art. 9, comma 3, sono aggiunte, infine, ad entrambe le lettere *a)* e *b)*, le seguenti parole: «per gli interventi di propria competenza»;

o) all'art. 9, comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «*c)* per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate e per il completamento di uno degli altri interventi, anche a copertura di eventuali maggiori costi, con riferimento agli interventi di competenza dell'USR; in tali casi l'USR utilizza le predette economie unitamente a quelle eventualmente derivanti dai quadri economici rideterminati all'esito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6»;

p) l'allegato n. 1 è sostituito dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza;

q) è aggiunto l'allegato n. 1-*bis* di cui all'allegato 1-*bis* alla presente ordinanza.

2. Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell'USR Abruzzo delle attività conseguenti alle modifiche ed integrazioni apportate all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 dal comma che precede, le prestazioni previste dai contratti stipulati dall'ATER di Teramo afferenti la realizzazione degli interventi elencati nell'allegato n. 1-*bis*, qualora non già integralmente eseguite alla data di adozione della presente ordinanza, sono rese nei confronti dell'USR Abruzzo.

3. L'USR Abruzzo subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dei contratti afferenti alla realizzazione degli interventi elencati nell'allegato n. 1-*bis*. A tal fine, l'ATER di Teramo provvede a trasmettere all'USR, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, una relazione relativa agli interventi di cui all'allegato n. 1-*bis*, contenente l'indicazione.

a. degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data della presente ordinanza;

b. della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi;

c. la rendicontazione analitica delle anticipazioni ricevute e delle spese già sostenute in relazione agli interventi;

d. dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi;

e. dei rapporti attivi e passivi di titolarità di ATER Teramo, quale soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021, afferenti all'esecuzione degli interventi;

f. degli eventuali contenziosi e del loro esito;

g. dell'entità delle risorse disponibili sulla propria contabilità.

4. L'ATER Teramo trasferisce all'USR Abruzzo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ed in base alle indicazioni operative dello stesso USR, le risorse finanziarie già assentite all'ente per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato n. 1-*bis* e non già spese, in coerenza con la rendicontazione resa di cui al comma precedente.

5. Gli oneri dei contratti eventualmente stipulati dall'ATER di Teramo e dal sub commissario in attuazione delle facoltà riconosciute dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, sono dai medesimi soggetti ricondotti a carico dei quadri economici dei soli interventi di propria competenza come individuati nel riformulato allegato n. 1 alla presente ordinanza.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 3 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2868

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A06386

ORDINANZA 7 ottobre 2024.

Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e n. 31 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza speciale n. 88/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua

con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure avviate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 (recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36») e n. 162 del 20 dicembre 2023 (recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»);

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189»;

Vista e considerata l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti», e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze;

Vista l'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio del Comune di Teramo»;

Visto, in particolare, l'intervento identificato all'art. 1, comma 1, punto 5), della citata ordinanza speciale n. 6 del 2021, denominato «Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζe non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'*ex* Monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la Chiesa delle benedettine di San Giovanni» nel Comune di Teramo - CUP D49F18000570002, con un importo previsionale stimato di euro 5.015.400,00;

Visto il decreto n. 539 del 21 luglio 2023 recante «Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" sostituzione interventi dell'allegato 1 dell'O.C. n. 105/2020 (allegato 1 D.C. n. 395/2020) ai sensi dell'art. 5, comma 3» con il quale il Commissario straordinario ha assegnato la somma di euro 550.000,00 all'intervento relativo alla Chiesa delle Benedettine di San Giovanni, facente parte del complesso edilizio ospitante l'Istituto Braga, stabilendo il Comune di Teramo quale soggetto attuatore;

Vista l'ordinanza speciale n. 54 del 26 luglio 2023 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio del Comune di Teramo", e all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"», con la quale il Commissario straordinario ha disposto di riunire in un solo intervento quello già previsto per l'Istituto musicale Braga e quello previsto per l'attigua Chiesa delle Benedettine di San Giovanni; per un importo totale pari ad euro 5.565.400,00;

Visto e considerato che l'USR Abruzzo, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0005800 del 15 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica del progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento denominato «Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζe non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'*ex* Monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la Chiesa delle benedettine di San Gio-

vanni» nel Comune di Teramo, per un importo complessivo di euro 9.544.046,61, di cui importo lavori (compreso quota finanziata GSE): euro 6.774.797,74;
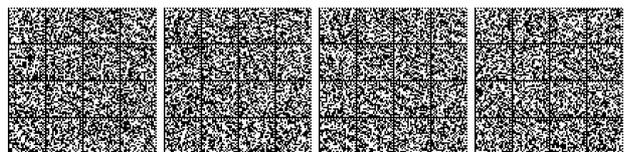
Vista la relazione istruttoria tecnico-amministrativa del progetto definitivo/esecutivo dalla quale si evince che il Comune di Teramo ha inteso accedere all'incentivo del Conto termico e che il GSE, con nota prot. GSEWEB/P20240651261 del 19 agosto 2024, ha comunicato l'accoglimento della prenotazione incentivo per la somma di euro 106.866,67;

Considerato che, conseguentemente, il maggiore importo previsto per l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, punto 5), dell'ordinanza speciale n. 6/2021 è di euro 3.342.519,65, al netto dell'accettazione della prenotazione dell'intervento al Conto termico e delle economie a disposizione della stazione appaltante;

Vista l'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina»;

Visto in particolare, l'intervento denominato «Recupero impianti sportivi in viale Marconi», sito nel Comune di Pieve Torina (MC), inserito all'art. 1, comma 1, punto 4) dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021 per un importo previsionale complessivo di euro 2.200.000,00, suddiviso secondo quanto riportato nella relazione istruttoria e successivamente rimodulato, ad importo complessivo invariato, su richiesta dell'amministrazione comunale;

Visto che dei cinque lotti funzionali dell'intervento «Recupero impianti sportivi in viale Marconi» ad oggi ne risultano autorizzati quattro, per un costo complessivo di euro 1.898.639,09, riferito ai lotti funzionali 1, 2, 3 e 5 e che, conseguentemente, la disponibilità residua per la realizzazione del lotto funzionale n. 4, denominato «Recupero impianti sportivi in viale Marconi - Lotto 4 - Struttura geodetica» - CUP C52B20000020005, è pari a euro 301.360,91;

Visto e considerato che l'USR Marche, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 37249 del 26 settembre 2024, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto definitivo dell'intervento «Recupero impianti sportivi in viale Marconi - Lotto 4 - Struttura geodetica» per euro 860.000,00, in aumento di euro 558.639,09 rispetto alla disponibilità residua secondo le previsioni dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Istituto agrario Celso Ulpiani - aula didattica e abitazione custode» nel Comune di Ascoli Piceno (AP) - CUP I38E18000630001, inserito nell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 «Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'O.C. n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento», con un importo previsionale stimato di euro 473.227,00, di cui euro 288.500,00 a valere sull'O.C.S.R. n. 109/2020 e euro 184.727,00 a valere sull'O.S. n. 31/2021 (derivanti da economie da programmazione relative agli interventi dell'allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109/2020 inerenti cinque scuole della Provincia di Ascoli Piceno riprogrammate nell'allegato 1 della O.S. n. 31/2021);

Visto e considerato che l'USR Marche:

con decreto del direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione n. 5953 del 12 settembre 2024, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Istituto agrario Celso Ulpiani - aula didattica e abitazione custode» della Provincia di Ascoli Piceno, esprimendo parere favorevole in merito alla congruità economica del costo d'intervento per un importo complessivo di euro 1.110.000,00 e determinando il contributo ammissibile a favore della Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di soggetto attuatore, in euro 1.110.000,00;

con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 36357 del 23 settembre 2024, ha richiesto alla struttura commissariale l'assegnazione delle risorse aggiuntive pari a euro 636.773,00 a valere sul Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 114/2021 oppure con gli strumenti a disposizione del commissario straordinario di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 2, comma 2;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Istituto magistrale Trebbiani» - I35E17000000003, sito nel Comune di Ascoli Piceno, di cui la Provincia di Ascoli Piceno è soggetto attuatore, inserito nell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 «"Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'O.C. n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento"», con un importo previsionale stimato di euro 8.500.000,00, di cui euro 6.810.000,00 a valere sui fondi dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e euro 1.690.000,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Visto e considerato che l'USR Marche:

con decreto del direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione n. 4591 del 3 novembre 2022, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del costo d'intervento relativo all'«Istituto magistrale Trebbiani» a seguito dell'aggiornamento sul livello di progetto esecutivo ai prezzari vigenti, trasmesso dalla Provincia di Ascoli Piceno e validato ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo complessivo di euro 9.504.085,00, in aumento di euro 1.004.085,00 rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale;

con il medesimo decreto ha rideterminato il contributo da concedere alla Provincia di Ascoli Piceno a seguito di adeguamento prezzi in euro 9.504.085,00 e concesso il contributo integrativo a valere sul Fondo speciale per le compensazioni per un importo di euro 1.004.085,00;

con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 31361 del 7 dicembre 2022 ha richiesto il trasferimento di risorse aggiuntive per euro 1.004.085,00 a carico della contabilità speciale del commissario;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Polo scolastico ITCG e liceo sportivo e socio pedagogico -

blocco palestra» sito nel Comune di Camerino (MC) - CUP F17H19000200001, di cui è soggetto attuatore la Provincia di Macerata, inserito nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 (*ex* O.C.S.R. n. 33/2017) «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre Ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento», con un importo previsionale stimato di euro 354.932,46 (oltre ad euro 585.067,54 a valere su risorse MIUR);

Visto e considerato che l'USR Marche:

con decreto del direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione n. 4687 dell'11 luglio 2024, preso atto dell'istanza di compensazione prezzi del soggetto attuatore, ha espresso parere favorevole di congruità rispetto all'incremento di spesa di euro 177.343,91 e ha rideterminato in euro 532.276,37 l'importo del contributo a valere sui Fondi sisma per l'intervento «Polo scolastico ITCG e liceo sportivo e socio pedagogico - blocco palestra» sito nel Comune di Camerino;

con il medesimo decreto ha autorizzato e concesso al soggetto attuatore l'importo integrativo per adeguamento prezzi pari a euro 177.343,91 a valere sul Fondo speciale per le compensazioni *ex* art. 4, comma 1 dell'O.C.S.R. n. 126 del 2022;

con nota, acquisita al protocollo CGRTS n. 33067 in data 28 agosto 2024, ha richiesto alla struttura commissariale l'attribuzione di risorse aggiuntive pari a euro 177.343,91 rispetto all'importo preventiva in ordinanza speciale di euro 354.932,46;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo» sito nel Comune di Servigliano, inserito nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento», con un importo previsionale stimato di euro 670.000,00;

Visto e considerato che l'USR Marche:

con decreto del direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione n. 4469 del 24 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica a seguito di adeguamento prezzi del progetto esecutivo relativo all'intervento «Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo», per un importo complessivo di euro 3.000.000,00, in aumento di euro 1.020.000,00 rispetto al progetto esecutivo approvato con decreto del direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione n. 2961 del 30 aprile 2021 avente QTE pari a euro 1.980.000,00 (di cui euro 670.000,00 da O.C.S.R. n. 109/2020, ID n. 542, successivamente integrati ad invarianza di contributo in O.S. n. 31/2021, All. 3, ID n. 70, euro 400.000,00 dalla rimodulazione del finanziamento destinato al municipio disciplinato in O.C.S.S.R. n. 109/2020, ID n. 699 e euro 910.000,00 dal *plafond* delle economie degli interventi disciplinati in O.C.S.R. n. 109/2020);

con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 37812 del 30 settembre 2024, facendo seguito alla nota protocollo CGRTS n. 35225 del 6 luglio 2023, considerato che non sono disponibili le risorse pari a euro 910.000,00, previsionalmente imputate al *plafond* delle economie degli interventi disciplinati in O.C.S.R. n. 109/2020, e che la programmazione degli edifici scolastici non grava più sui fondi della programmazione delle opere pubbliche di cui all'O.C.S.R. n. 109 del 2020, ha fatto richiesta alla struttura commissariale di risorse aggiuntive per euro 910.000,00;

Visto, in particolare, l'intervento identificato all'allegato 1 «Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni», ID *custom* 41, codice edificio 1 0670250316, CUP E62C21001220001, denominato «Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo scientifico "M. Curie"» nel Comune di Giulianova (TE), con un importo previsionale stimato di euro 12.552.065,00;

Vista la richiesta prot. 27248 del 21 agosto 2024 della Provincia di Teramo, acquisita agli atti al prot. CGRTS 0032429 del 21 agosto 2024, integrata con nota prot. 28071 del 2 settembre 2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS 33548 del 2 settembre 2024, di autorizzazione all'emissione di un ordine di attivazione per i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ed eventuali indagini, relativamente all'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo scientifico «M. Curie» - Giulianova (TE). CUP E62C21001220001;

Considerato che detta procedura di evidenza pubblica è stata suddivisa, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della stessa ordinanza, in quattro lotti geografici, corrispondenti ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, suddivisi al loro interno in aree territoriali, e che ognuno dei lotti geografici, a sua volta, è stato suddiviso in quattro sub-lotti prestazionali, aventi ad oggetto l'affidamento di: (i) lavori, (ii) servizi di ingegnerie e architettura per la progettazione e la direzione dei lavori, (iii) servizi di verifica tecnica della progettazione e (iv) servizi di collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza speciale sopra richiamata, la Provincia di Teramo è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento, come riportato nell'allegato 1 di cui all'art. 1, comma 2 ai sensi dell'art. 1, comma 5 della stessa ordinanza;

Vista la bozza di ordine di attivazione ed i relativi allegati, trasmessi dalla Provincia di Teramo con nota prot. 27248 del 21 agosto 2024, acquisita agli atti al prot. CGRTS 0032429 del 21 agosto 2024, integrata con nota prot. 28071 del 2 settembre 2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS 33548 del 2 settembre 2024, per l'affidamento in regime di accordo quadro dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio), relativamente all'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo scientifico «M. Curie» - Giulianova (TE). CUP E62C21001220001;

Considerato che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Lotto geografico n. 1 - Abruzzo e, al suo interno, nell'Area territoriale Abruzzo 3 - Provincia di Teramo, come definita nel disciplinare unico di gara e dettagliata nell'allegato B.2 «Tabella riportante le aree territoriali»;
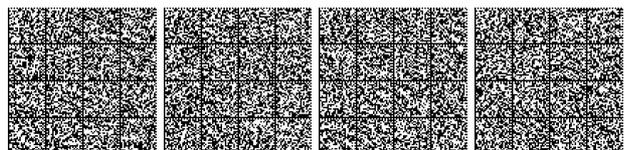
Considerato che in esito alla procedura di affidamento dell'accordo quadro di cui all'art. 6, comma 1 dell'ordinanza sopra richiamata, con provvedimento di aggiudicazione n. 0046620 del 15 febbraio 2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto geografico 1 - Abruzzo, il sub-lotto prestazionale 2 in favore degli appaltatori a cui è stata successivamente assegnata un'area territoriale come definita nel disciplinare unico e dettagliata nell'allegato B.2 «Tabella riportante le aree territoriali»;

Visto il contratto di accordo quadro riferito al Lotto geografico n. 1 Abruzzo, CIG 92350940A9, sub-lotto prestazionale n. 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Considerato che per il citato intervento, l'importo finanziato a carico delle risorse di contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, al netto delle risorse derivanti dall'incentivo del Conto Termico e di altre fonti di finanziamento aventi finalità sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, è pari ad euro 7.969.255,25;

Considerato che per il citato intervento è previsto un cofinanziamento pari ad euro 2.700.000,00 come indicato nell'allegato n. 1 e specificato nella sua tipologia nell'allegato 1.1, dell'ordinanza speciale n. 31/2021, come di seguito distinto:

al numero 25-A euro 200.000,00 - Finanziamento province e città metropolitane, attuazione art. 1, comma 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Edificio scolastico denominato «M. Curie» di Giulianova, interventi relativi ad opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico;

al numero 25-A euro 2.500.000,00 - Finanziamento province e città metropolitane II° piano, decreto del Ministro dell'istruzione n. 62 del 10 marzo 2021 di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge n. 126 del 13 ottobre 2020;

Considerata la nota prot. n. 22789 del 10 luglio 2024 con cui la Provincia di Teramo in relazione ai citati cofinanziamenti specifica che: «…la somma di euro 2.700.000,00 afferisce, per euro 2.500.000,00 per la "Realizzazione di un ampliamento presso l'edificio scolastico sede del Liceo "M. Curie" di Giulianova» finanziato dall'Unione europea - *Next Generation,* PNRR Missione 4 - Componente 1 - investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica» - CUP: E64E21000180001 e per euro 200.000,00 quale finanziamento inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, «Edificio scolastico denominato "M. Curie" di Giulianova, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluito nei cosiddetti "progetti in essere" del PNRR, Missione 4 - Componente 1 Investimento 3.3 - CUP E68b20001880001. I lavori in parola sono stati consegnati in data 29 novembre 2023 e 11 luglio 2023 e saranno conclusi entro il 2026 come stabilito dal finanziamento PNRR».

Considerata la nota prot. 28071 del 2 settembre 2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS 33548 del 2 settembre 2024 con cui la Provincia di Teramo specifica ulteriormente che: «…in merito al finanziamento di euro 2.500.000,00 presente nella tabella "all.1" per il Liceo Curie relativo ad un contributo PNRR per la realizzazione di un ampliamento dell'edificio, che tale somma non deve essere decurtata dalla contabilità speciale in quanto all'epoca dell'ordinanza le superfici in corso di realizzazione per l'ampliamento non erano state considerate nel calcolo del contributo richiesto»;

Ritenuto che il finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-A, risulta avere finalità sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, mentre il finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-B esula dall'intervento programmato in quanto utilizzato per altre finalità;

Visto il quadro tecnico economico del documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento in oggetto, trasmesso dalla Provincia di Teramo con nota prot. 27248 del 21 agosto 2024, acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 32429 del 21 agosto 2024, integrata con nota prot. 28071 del 2 settembre 2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 33548 del 2 settembre 2024, che prevede un importo, decurtato dalla parte cofinanziata relativo al finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-A di euro 200.000,00, pari ad euro 12.352.065,00 di cui euro 7.987.678,18 per lavori ed euro 4.364.386,82 per somme a disposizione;

Visto, in particolare, l'intervento identificato all'allegato 3, ID 172, ID ordinanza 109 1231, della citata ordinanza speciale n. 31/2021, denominato «adeguamento sismico della Scuola primaria F. Toscano» nel Comune di Spoleto (PG) - CUP B33H19000240002, con un importo previsionale stimato di euro 3.110.400,00;

Vista e considerata la determinazione dirigenziale del Servizio ricostruzione pubblica USR Umbria n. 959 del 17 maggio 2024 recante «Proposta di approvazione del progetto esecutivo e determinazione del contributo ammissibile di euro 3.963.612,19» con la quale USR Umbria determina l'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 9.544.046,61, di cui importo lavori (compreso quota finanziata GSE): euro 6.774.797,74;

Preso atto che, nell'ambito del suddetto progetto esecutivo, con nota acquisita al prot. USR-E-n. 0012275 del 12 aprile 2024 il soggetto attuatore Comune di Spoleto (PG) ha provveduto a trasmettere il verbale di verifica redatto dal RUP;

Preso atto che l'incentivo del Conto termico, risultante dalla simulazione effettuata dal soggetto attuatore Comune di Spoleto (PG) sulla piattaforma Portaltermico del GSE e trasmessa con nota acquisita al prot. n. CT00756630, ammonta ad euro 64.919,44;

Vista la relazione istruttoria tecnico-amministrativa dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria del progetto esecutivo dalla quale si evince l'indisponibilità sia delle economie di gara così come disposto dall'art. 4, comma 1, dell'O.C. n. 126/2022 sia delle economie maturate su altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del *plafond* dell'O.C. n. 109/2020 a disposizione di ciascun vice commissario - così come disposto dall'art. 4, comma 4, dell'O.C.
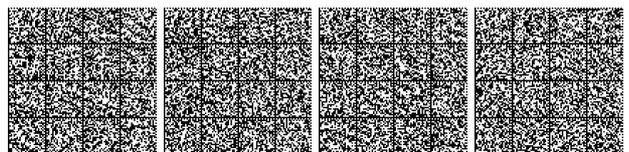
n. 126/2022 - che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato;

Preso atto che l'intervento non prevede la realizzazione di opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Considerato che il maggiore importo previsto per l'intervento all'allegato 3, ID 172, ID ordinanza 109 1231, dell'ordinanza speciale n. 31/2021, denominato «Adeguamento sismico della Scuola primaria F. Toscano» nel Comune di Spoleto (PG) - CUP B33H19000240002, è di euro 3.963.612,19 (di cui euro 3.045.317,50 per lavori e costi della sicurezza, e euro 918.294,69 per somme a disposizione);

Vista la relazione del sub-commissario ing. Gianluca Loffredo, individuato per il coordinamento degli interventi nella Regione Marche, competente per le singole ordinanze speciali cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0038087-A-01/10/2024, allegato sub 1) alla presente ordinanza;

Vista la relazione del sub-commissario ing. Fulvio Maria Soccodato, individuato per il coordinamento degli interventi nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, competente per le singole ordinanze speciali cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0038145-A-01/10/2024, allegato sub 2) alla presente ordinanza;

Ritenuta la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute;

Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 30 settembre 2024 presenta una disponibilità pari a euro 972.749.163,84 e una disponibilità per la nuova programmazione, alla medesima data, pari ad euro 1.388.965.962,39;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 2 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0038562-A-03/10/2024;

Dispone:

Art. 1.

*Incremento prezzi intervento di «aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζe non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'*ex *Monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la Chiesa delle benedettine di San Giovanni» nel Comune di Teramo - Ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni.*

1. Per l'intervento denominato «aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζe non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'*ex* Monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la Chiesa delle benedettine di San Giovanni» sito nel Comune di Teramo, inserito all'art. 1, comma 1, punto 5) dell'ordinanza speciale n. 6 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con un importo previsionale stimato di euro 5.565.400,00, al netto del Conto termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 3.342.519,65.

2. Il contributo per l'intervento in oggetto per complessivi euro 9.544.046,61 trova copertura come segue:

(a) euro 5.015.400,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 6 del 2021;

(b) euro 550.000,00 a valere sui fondi di cui al decreto n. 539 del 21 luglio 2023 e all'ordinanza speciale n. 54 del 2023;

(c) euro 3.342.519,65 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

(d) euro 529.260,29 quali economie di gara accantonate nel quadro tecnico economico (80% di euro 661.575,36);

(e) euro 106.866,67 quale incentivo Conto termico.

Art. 2.

Incremento prezzi intervento «nel Comune di Pieve Torina». Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021

1. Per l'intervento denominato «Recupero impianti sportivi in viale Marconi - Lotto 4 - Struttura geodetica» CUP C52B20000020005, sito nel Comune di Pieve Torina (MC), inserito all'art. 1, comma 1, punto 4) dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021, con un importo previsionale stimato di euro 301.360,91, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 558.639,09.

2. Il contributo a carico del commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 860.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 301.360,91 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 20 del 2021;
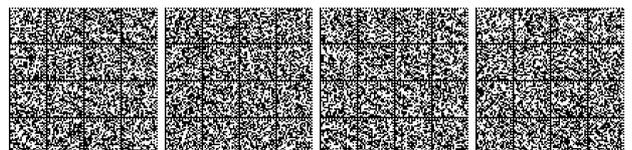
(b) euro 558.639,09 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Incremento prezzi intervento «Istituto agrario Celso Ulpiani - aula didattica e abitazione custode» nel Comune di Ascoli Piceno. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 2

1. Per l'intervento denominato «Istituto agrario Celso Ulpiani - aula didattica e abitazione custode» - CUP I38E18000630001, sito nel Comune di Ascoli Piceno, inserito nell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con un importo previsionale stimato di euro 473.227,00, di cui euro 288.500,00 a valere sull'O.C.S.R. n. 109/2020 e euro 184.727,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 31/2021 (derivanti da economie da programmazione relative agli interventi dell'allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109/2020 inerenti cinque scuole della Provincia di Ascoli Piceno riprogrammate nell'allegato 1 della O.S. n. 31/2021), è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 636.773,00.

2. Il contributo a carico del commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 1.110.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 288.500,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(b) euro 184.727,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021 allegato 2;

(b) euro 636.773,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Incremento prezzi intervento «Istituto magistrale Trebbiani» nel Comune di Ascoli Piceno. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 2

1. Per l'intervento denominato «Istituto magistrale Trebbiani» sito nel Comune di Ascoli Piceno, inserito nell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con un importo previsionale stimato di euro 8.500.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.004.085,00.

2. Il contributo a carico del commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 9.504.085,00 trova copertura come segue:

(a) euro 6.810.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(b) euro 1.690.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021 allegato 2;

(b) euro 1.004.085,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 5.

Incremento prezzi intervento «Polo scolastico ITCG e liceo sportivo e socio pedagogico - blocco palestra» nel Comune di Camerino. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 3

1. Per l'intervento denominato «Polo scolastico ITCG e liceo sportivo e socio pedagogico - blocco palestra» sito nel Comune di Camerino (MC), di cui è soggetto attuatore la Provincia di Macerata, inserito nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, con un importo previsionale stimato di euro 354.932,46, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 177.343,91.

2. Il contributo a carico del commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 532.276,37 trova copertura come segue:

(a) euro 354.932,46 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(b) euro 177.343,91 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 6.

Incremento prezzi intervento «Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo» nel Comune di Servigliano. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 3

1. Per l'intervento denominato «Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo», sito nel Comune di Servigliano, inserito nell'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con un importo previsionale stimato di euro 670.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.930.000,00.

2. Il contributo a carico del commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 3.000.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 670.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 (*ex* O.C. n. 37/2017);

(b) euro 400.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 (*ex* O.C. n. 56/2018), quale rimodulazione del finanziamento destinato al municipio disciplinato in O.C.S.S.R. n. 109/2020, ID n. 699;

(b) euro 1.930.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 7.

Incremento prezzi intervento di «Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo scientifico "M. Curie"» sito nel Comune di Giulianova (TE). Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 1

1. Per l'intervento denominato «Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo scientifico "M. Curie"» sito nel Comune di Giulianova (TE), identificato all'allegato 1 - scuole: nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni, dell'ordinanza speciale n. 31/2021, ID *custom* 41, codice edificio 1 0670250316, con un importo previsionale a carico della contabilità speciale stimato di
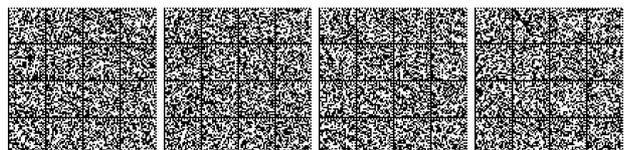
euro 7.969.255,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 2.500.000,00, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della ordinanza speciale n. 31 del 2021.

2. Il contributo a carico della contabilità speciale, per l'intervento in oggetto per complessivi euro 10.469.255,00 trova copertura come segue:

(a) euro 7.969.255,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021 allegato 1;

(b) euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Art. 8.

Incremento prezzi intervento di «adeguamento sismico della Scuola primaria F. Toscano» nel Comune di Spoleto (PG). Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 allegato 3

1. Per l'intervento denominato «adeguamento sismico della Scuola primaria F. Toscano» nel Comune di Spoleto (PG), inserito all'allegato 3, ID 172, ID ordinanza 109 1231, dell'ordinanza speciale n. 31/2021, con un importo previsionale stimato di euro 3.110.400,00, al netto del Conto termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 788.292,75.

2. Il contributo per l'intervento in oggetto per complessivi euro 3.963.612,19 trova copertura come segue:

(a) euro 3.110.400,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021 allegato 3;

(b) euro 788.292,75 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

(c) euro 64.919,44 quale incentivo Conto termico.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 10.937.643,40, si provvede con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 30 settembre 2024 presenta una disponibilità pari a euro 972.749.163,84 e una disponibilità per la nuova programmazione, alla medesima data, pari ad euro 1.388.965.962,39.

Art. 10.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 7 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2849

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A06387

ORDINANZA 31 ottobre 2024.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, all'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, nonché all'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020. (Ordinanza speciale n. 89/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto

il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni recante la «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina»;

Vista la richiesta di integrazione dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 presentata dal Comune di Pieve Torina e acquisita agli atti commissariali con protocollo n. CGRTS n. 38705 del 4 ottobre 2024, con cui si chiede l'attivazione dei poteri speciali con riguardo all'immobile di proprietà comunale di Pieve Torina, denominato «Chiesa di S. Agata», sede della Pro Loco di Pieve Torina;

Vista la successiva integrazione della suddetta richiesta di integrazione dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 presentata dal Comune di Pieve Torina e acquisita agli atti commissariali con protocollo n. CGRTS-0039404-A-09/10/2024, con cui si attesta il nesso di causalità con il Sisma 2016 mediante scheda AeDES e l'inserimento dell'intervento nel censimento SOSE con ID n. 73437;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Pieve Torina, dall'USR della Regione Marche e dalla struttura del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0042139-A-28/10/2024 e riportata all'Allegato sub 1) alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che l'intervento proposto dal comune sulla «Chiesa di S. Agata», sede della Pro Loco di Pieve Torina, risulta di particolare criticità e urgenza per i seguenti motivi:

a) risulta necessario velocizzare il recupero e la fruibilità di edifici strategici per ripristinare il tessuto socio culturale-economico del centro storico del Comune di Pieve Torina;

b) sussiste ad oggi un crescente pericolo derivante dall'ammaloramento delle opere provvisionali dovuto al protrarsi dell'intervento nel tempo, e occorre di conseguenza avviare l'intervento definitivo di miglioramento sismico e riparazione dei danni per rimuovere il suddetto pericolo;

c) l'immobile in oggetto risulta vincolato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004 e deve dunque essere tutelato per il suo valore culturale e artistico;

Vista la nota acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS n. 41483 del 23 ottobre 2024, con cui il Comune di Pieve Torina ha comunicato la superficie lorda catastale e il costo parametrico applicabile alla superficie interessata dall'intervento, ad esclusione delle pitture parietali che saranno sottoposte alla valutazione specialistica della Soprintendenza A.B.A.P.;

Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessità di incrementare le risorse finanziarie previste dall'ordinanza n. 20 del 15 luglio 2021 di un importo pari a euro 142.500,00, destinati all'intervento sulla «Chiesa di S. Agata», sede della Pro Loco di Pieve Torina, come da costo parametrico stimato dall'amministrazione comunale concordemente con l'USR Regione Marche;

Considerato che il suddetto importo trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Vista inoltre l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»;

Considerato altresì che la suddetta ordinanza prevede all'art. 6, comma 1, che: «*b)* limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione»;

Ritenuto che agli interventi relativi ai sottoservizi siano collegate anche le relative opere di sostegno, e che sia pertanto necessario accordare a queste ultime il medesimo regime con riguardo alla possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, al fine di rendere più celeri e omogenei gli interventi;

Ritenuto pertanto di integrare in tal senso l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022;

Visto altresì l'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 (recante, «Norme per l'arte negli edifici pubblici»), ai sensi del quale «Le amministrazioni dello Stato, anche
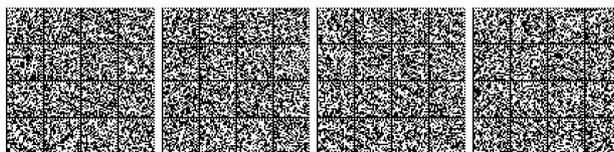
con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni»;

Visti, anche, l'art. 9, comma 2, della legge 5 agosto 1975, n. 412, che ha stabilito che per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, il disposto di cui richiamato art. 1 della legge n. 717 del 1949, è abrogato; nonché l'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni in legge 19 febbraio 1979, n. 54, a norma del quale anche per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento il disposto al richiamato art. 1 della legge n. 717 del 1949 è abrogato;

Vista la citata ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;

Vista l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» e le successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che, per accelerare le procedure di ricostruzione e per la peculiarità delle stesse che, in ogni caso, non sempre concernono attività di nuova costruzione bensì interventi su edifici esistenti o preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalità delle singole amministrazioni competenti e ai singoli soggetti gestori, l'applicabilità delle percentuali e dei criteri previsti dall'art. 1 della legge n. 717 del 1949, e che occorra quindi disporre in tal senso;

Considerato che tale opzione di facoltatività applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla legge n. 717 del 1949 si pone, altresì, come necessaria allo scopo di evitare dubbi o ritardi nella predisposizione dei progetti e nella successiva realizzazione delle opere;

Ritenuto, comunque, di fare salva la disciplina specifica già dettata in merito dall'ordinanza speciale n. 27 del 2021;

Vista infine l'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della suddetta ordinanza ai sensi del quale «4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BCC ed il comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub Commissario, entro trenta giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del consiglio comunale entro i successivi trenta giorni»;

Vista la nota redatta dall'USR della Regione Marche prot. 0906200|17/07/2023|R_MARCHE|GRM|ITPC|P|490.100/2021/SISMA16/35, con cui la Giunta regionale Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile ha rappresentato quanto segue:

«1) l'art. 5, comma 7 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ha modificato l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, individuando l'USR, in luogo della Regione Marche, come soggetto che esercita i poteri di programmazione e di gestione amministrativa degli interventi e, in particolare, come soggetto attuatore del programma operativo degli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza;

2) a seguito di tali modifiche, la Regione Marche non esercita più alcuna funzione né programmatoria né attuativa in relazione agli interventi disciplinati dall'ordinanza speciale di cui trattasi; di conseguenza, la presenza di un rappresentante regionale nell'ambito del GTV è ormai superflua e ridondante. Pertanto, l'impiego di personale regionale per l'esecuzione dei sopralluoghi del GTV costituirebbe uno spreco di risorse;

3) in passato, risulta che le funzioni di rappresentante regionale in seno al GTV siano state svolte da un funzionario dell'USR, così come previsto dalla DGR 112/2022: è quindi inutile prevedere la partecipazione di due diversi funzionari USR, uno delegato dall'USR e l'altro delegato dalla regione. Per quanto sopra esposto, si chiede di voler modificare l'art. 9, comma 4 dell'or-

dinanza speciale n. 26/2021, eliminando dai componenti del GTV il rappresentante della Regione Marche. Nelle more, si ritiene sufficiente la partecipazione al GTV di un unico funzionario dell'USR, anche in rappresentanza della Regione Marche»;
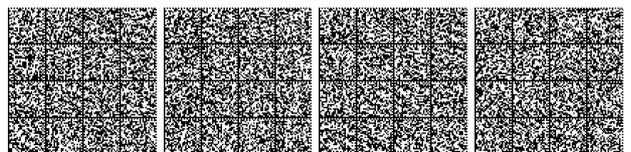
Ritenuto opportuno di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di modificare l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022;

Ritenuta, per le modifiche normative e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerato che – anche nell'ottica del generale principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto-legislativo n. 36 del 2023 – occorre procedere con la maggiore rapidità possibile e senza soluzione di continuità soprattutto in relazione a quelle opere urgenti, di particolare criticità e indifferibili quali sono quelle inserite nell'ambito di interventi speciali previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 - «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina»

1. L'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina», viene integrata nei seguenti termini:

a) all'art. 1, comma 1, dopo il punto n. 6 è aggiunto il seguente punto:

«7. ricostruzione e restauro della Chiesa di Sant'Agata, sede della pro loco: importo previsionale stimato 142.500 euro»;

b) all'art. 1, dopo il comma 3 è inserito il comma 3-*bis*:

«3-*bis*. L'intervento sulla "Chiesa di S. Agata", sede della Pro Loco di Pieve Torina, risulta di particolare criticità e urgenza in quanto:

1) risulta necessario velocizzare il recupero e la fruibilità di edifici strategici per ripristinare il tessuto socio culturale-economico del centro storico del Comune di Pieve Torina;

2) sussiste ad oggi un crescente pericolo derivante dall'ammaloramento delle opere provvisionali dovuto al protrarsi dell'intervento nel tempo, e occorre di conseguenza avviare l'intervento definitivo di miglioramento sismico e riparazione dei danni per rimuovere il suddetto pericolo;

3) l'immobile in oggetto risulta vincolato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004 e deve dunque essere tutelato per il suo valore culturale e artistico»;

c) l'art. 11, comma 1, viene sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 18.110.500,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 della presente ordinanza, di importo pari a euro 1.017.600,00 per il teatro comunale, trova copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'art. 1, complessivamente in 17.092.900,00, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'art. 1, comma 4 trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 2.

Integrazione dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 - «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»

1. L'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» viene integrata come segue:

all'art. 6, comma 1, alla lettera *b)* dopo le parole «limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle diverse tipologie di opere di sostegno».

Art. 3.

Applicazione della legge n. 717 del 1949 alle opere inserite in ordinanze speciali. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, all'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, i soggetti attuatori e le amministrazioni competenti dei singoli interventi hanno la facoltà di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717».
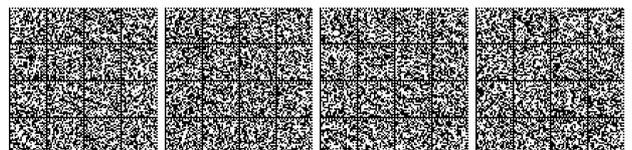
Art. 4.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 - «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»

1. L'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, recante «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica ed integrazione delle ordinanze speciali», viene modificata come segue:

il comma 4, dell'art. 1, è sostituito dal seguente: «4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa l'USR, la Soprintendenza BCC ed il comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub Commissario, entro trenta giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del consiglio comunale entro i successivi trenta giorni».

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 31 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2933

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A06388

ORDINANZA 6 novembre 2024.

Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 39 del 23 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 90/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato proro-

gato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 (recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36») e n. 162 del 20 dicembre 2023 (recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»);

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189»;

Vista e considerata l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti», e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;

Visto e considerato che:

l'intervento denominato «Scuola media e palestra» sito nel Comune di Venarotta (AP) - CUP C69H18000140003, inizialmente programmato nell'O.C.S.R. n. 33/2017 per un importo complessivo di euro 3.800.000,00, di cui euro 2.429.554,03 a valere sui fondi POR-FESR della Regione Marche, è stato successivamente inserito al n. 482 dell'O.C.S.R. n. 109/2020 con un importo pari alla programmazione di cui all'ordinanza n. 33/2017;

l'intervento è stato di seguito riprogrammato nell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31/2021 con un importo di euro 4.045.000,00, di cui euro 3.800.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 109/2020 (*ex* O.C.S.R. n. 33 del 2017) e euro 245.000,00 quale incremento a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - allegato 2, al netto della somma di euro 105.000,00 previsionalmente a carico del Conto termico;

con decreti del Commissario straordinario n. 85/2017 e n. 550/2021 sono state trasferite all'USR Marche per l'intervento denominato «Scuola media e palestra» nel Comune di Venarotta risorse pari rispettivamente a euro 215.400,00 e euro 3.584.600,00, pertanto l'intera somma programmata nell'ordinanza n. 109/2020 - *ex* O.C.S.R. n. 33/2017, pari ad euro 3.800.000,00, comprensiva anche della quota di finanziamento a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020 per complessivi euro 2.429.554,03, è stata interamente trasferita;

con deliberazioni della giunta regionale numeri 1257-1292 del 10 ottobre 2022, per l'intervento di che trattasi è stato trasferito al soggetto attuatore il co-finanziamento complessivo di euro 2.429.554,03 (di cui euro 1.639.682,82 per l'efficientamento energetico e euro
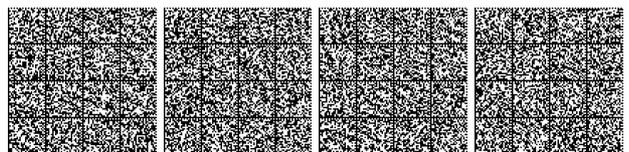
789.871,21 per l'adeguamento sismico) dai Fondi POR FESR Marche 2014-2020 al Piano di sviluppo e coesione (PSC), pertanto il contributo a valere sui fondi Sisma è pari a euro 1.615.445,97;

Visto e considerato che l'USR Marche:

con decreto n. 4906 del 17 novembre 2022, in conseguenza dell'aggiornamento degli elaborati economici, che ha comportato un incremento del quadro tecnico-economico per euro 1.363.035,42, ha rideterminato il contributo per l'intervento in euro 5.408.035,42 (al netto del Conto termico), con accesso al Fondo speciale per le compensazioni di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 126/2022;

con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0031361-A-07/12/2022 ha richiesto al Commissario straordinario il trasferimento, in favore della contabilità speciale del vicecommissario, delle risorse aggiuntive pari a euro 1.363.035,42 a valere sul Fondo speciale per le compensazioni;

con decreto n. 368 del 29 agosto 2024, tenuto conto del co-finanziamento dell'intervento a valere sui Fondi POR FESR per euro 2.429.554,03, ha disposto di procedere alla restituzione alla contabilità del Commissario straordinario del contributo di pari importo già trasferito con il citato decreto commissariale n. 550 del 25 novembre 2021;

con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0042136-A-28/10/2024, ha dato atto che per l'intervento «Scuola media e palestra» nel Comune di Venarotta rimane da assegnare e trasferire la somma di euro 1.363.035,42 a valere sull'ordinanza commissariale n. 126/2022 e da trasferire la quota di incremento riprogrammata a valere sulla ordinanza speciale n. 31/2021 pari a euro 245.000,00;

Vista la relazione del sub-commissario ing. Gianluca Loffredo, competente per l'ordinanza n. 31 del 2021 per gli interventi riferiti alla Regione Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. CGRTS-0042141-A-28/10/2024, allegato sub 1) alla presente ordinanza;

Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci»;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Lavori di riparazione con miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri e altro» sito nel Comune di Preci (PG) - CUP G42C21000170001, distinto all'art. 1, comma 2, punto 2) dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, con un importo stimato di euro 996.428,40, integralmente a valere sull'O.C.S.R. n. 109 del 2020;

Vista e considerata la nota, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al prot. n. CGRTS 0036667-A-24/09/2024, con cui l'USR Umbria ha espresso parere positivo di congruità tecnico economica sul progetto esecutivo dell'intervento, presentato dal Comune di Preci quale soggetto attuatore, per l'importo complessivo di euro 2.044.484,00, in aumento di euro 1.048.055,60 rispetto all'importo programmato nell'O.C.S.R. n. 109 del 2020 e confermato nell'O.S. n. 39 del 2022;

Visto e considerato che il sub commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, ing. Fulvio Maria Soccodato, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 39067 del 7 ottobre 2024, ritenute congrue e ammissibili le voci delle lavorazioni esaminate e l'importo complessivo di euro 2.044.484,00, ha proposto di disporre la copertura finanziaria dell'intervento «Lavori di riparazione con miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri e altro» nel Comune di Preci per un importo complessivo di euro 2.044.484,00, di cui euro 1.048.055,60 a gravare sul «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Lavori di miglioramento sismico dell'edificio denominato appartamenti di via Cavallotti 1» sito nel Comune di Preci (PG) - CUP G42C19000130001, distinto all'art. 1, comma 2, punto 11) dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, con un importo stimato di euro 471.436,12, integralmente a valere sull'O.C.S.R. n. 109 del 2020;

Vista e considerata la nota, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al prot. n. CGRTS 0037767-A-30/09/2024, con cui l'USR Umbria ha espresso parere positivo di congruità tecnico economica sul progetto esecutivo dell'intervento, presentato dal Comune di Preci quale soggetto attuatore, per l'importo complessivo di euro 653.840,29, in aumento di euro 182.404,17 rispetto all'importo programmato nell'O.C.S.R. n. 109 del 2020 e confermato nell'O.S. n. 39 del 2022;

Visto e considerato che il sub commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, ing. Fulvio Maria Soccodato, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 39068 del 7 ottobre 2024, ritenute congrue e ammissibili le voci delle lavorazioni esaminate e l'importo complessivo di euro 653.840,29, ha proposto di disporre la copertura finanziaria dell'intervento «Lavori di miglioramento sismico dell'edificio denominato appartamenti di via Cavallotti 1» nel Comune di Preci per un importo complessivo di euro 653.840,29, di cui euro 182.404,17 a gravare sul «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021;

Vista l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio del Comune di Norcia»;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Norcia» sito nel Comune di Norcia (PG) - CUP I57B19000020001, distinto all'art. 1, comma 1, punto 10) dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021, con un importo stimato di euro 9.400.000,00 di cui euro 5.400.000,00 già autorizzati *ex* ordinanza n. 109 del 2020;

Visto e considerato che:

l'USR Umbria, con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS 0025689-A-08/05/2023, ha espresso parere di congruità tecnico-economica sul progetto esecutivo per un importo di euro 11.270.000,00, di cui euro 9.400.000,00 corrispondenti all'importo assegnato con ordinanza speciale n. 11 del 2021 e euro 1.870.000,00 a valere sul fondo di accantonamento per le ordinanze speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021;
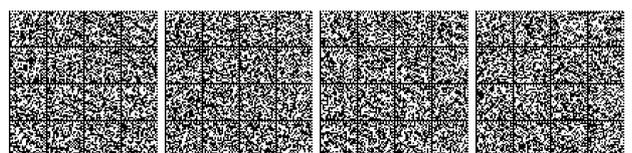
il commissario straordinario, con decreto n. 637 del 4 settembre 2023, ha assegnato all'intervento di «Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Norcia» un importo complessivo di euro 11.270.000,00, di cui euro 9.400.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 11/2021 e euro 1.870.000,00 a valere sul fondo di accantonamento per le ordinanze speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021;

la Regione Umbria, in qualità di soggetto attuatore, con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS 0041806-A-24.10.2024, ha trasmesso la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla perizia di variante in corso d'opera e suppletiva, dovuta a condizioni impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione dell'intervento di «Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Norcia», richiedendo l'assegnazione della somma integrativa pari a euro 2.600.000,00;

l'USR Umbria, con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS 0041978-A-25.10.2024, ha espresso parere positivo di congruità tecnico-economica sul progetto di variante in corso d'opera e suppletiva presentato dalla Regione Umbria, in qualità di soggetto attuatore, dell'intervento di «Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Norcia», per complessivi euro 13.870.000,00, in aumento di euro 2.600.000,00 rispetto all'importo di euro 11.270.000,00, di cui euro 9.400.000,00 programmati nell'ordinanza speciale n. 11 del 2021 e euro 1.870.000,00 a valere sul fondo di accantonamento delle ordinanze speciali di cui all'art. 3 della ordinanza commissariale n. 114 del 2021;

Visto e considerato che il sub commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, ing. Fulvio Maria Soccodato, con nota acquisita al protocollo n. CGRTS-0042303-P-29/10/2024, ritenute congrue e ammissibili le voci delle lavorazioni impreviste e imprevedibili per le quali il soggetto attuatore ha avanzato documentata istanza di integrazione del finanziamento, ha proposto di disporre l'assegnazione dell'importo di euro 2.600.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, a copertura della maggiore somma necessaria rispetto all'importo dello stanziamento per l'intervento di «Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Norcia»;

Ritenuta la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 28 ottobre 2024 è pari a euro 918.708.885,97 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima, data è pari a euro 1.378.028.318,99;

Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;

Dispone:

Art. 1.

Incremento prezzi intervento scuola media e palestra nel Comune di Venarotta. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.

1. Per l'intervento denominato «Scuola media e palestra» - CUP C69H18000140003 sito nel Comune di Venarotta (AP), distinto al n. 482 dell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 con un importo previsionale stimato di euro 4.045.000,00, di cui euro 1.615.445,97 a carico dei fondi Sisma e euro 2.429.554,03 a valere sui fondi POR FERS Regione Marche, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.363.035,42.

2. Il contributo per l'intervento «Scuola media e palestra» nel Comune di Venarotta, pari a complessivi euro 5.408.035,42, trova copertura come segue:

(a) euro 1.370.445,97 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(b) euro 245.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(c) euro 1.363.035,42 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(d) euro 2.429.554,03 a valere sui Fondi POR FESR Regione Marche.

Art. 2.

Incremento prezzi intervento lavori di riparazione con miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri e altro nel Comune di Preci. Ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2023.

1. Per l'intervento denominato «Lavori di riparazione con miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri e altro» - CUP G42C21000170001, distinto all'art. 1, comma 2, punto 2) dell'ordinanza speciale n. 39 del

23 dicembre 2023 sito nel Comune di Preci, con un importo previsionale stimato di euro 996.428,40 è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.048.055,60.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1, pari a complessivi euro 2.044.484,00, trova copertura come segue:

(a) euro 996.428,40 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(b) euro 1.048.055,60 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 39 del 2023.

Art. 3.

Incremento prezzi intervento lavori di miglioramento sismico dell'edificio denominato appartamenti di via Cavallotti 1 nel Comune di Preci. Ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2023.

1. Per l'intervento denominato «Lavori di miglioramento sismico dell'edificio denominato appartamenti di via Cavallotti 1» - CUP G42C21000170001, distinto all'art. 1, comma 2, punto 11) dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2023 sito nel Comune di Preci, con un importo previsionale stimato di euro 471.436,12 è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 182.404,17.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1, pari a complessivi euro 653.840,29, trova copertura come segue:

(a) euro 471.436,12 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 109 del 2020;

(b) euro 182.404,17 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 39 del 2023.

Art. 4.

Incremento prezzi intervento ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Norcia. Ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021.

Per l'intervento denominato «Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Norcia» CUP I57B19000020001, distinto all'art. 1, comma 1, punto 10) dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 sito nel Comune di Norcia (PG), con un importo rideterminato pari a euro 11.270.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 2.600.000,00.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1, pari a complessivi euro 13.870.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 9.400.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 11 del 2021;

(b) euro 1.870.000,00 a valere sul fondo di accantonamento per le ordinanze speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021;

(c) euro 2.600.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 5.193.495,19, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 6.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 6 novembre 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2937

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A06389

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 novembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tadomon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 693/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 565 del 5 luglio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 190 del 14 agosto 2024, recante «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tapentadolo, "Tadomon"»;

Vista la domanda presentata in data 27 agosto 2024 con la quale la società G.L. Pharma GmbH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Tadomon» (tapentadol), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 049517701;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TADOMON (tapentadol) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC/PVC-AL;

A.I.C.: n. 049517701 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,37.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tadomon» (tapentadol) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadomon» (tapentadol) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 novembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06365

DETERMINA 11 novembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Seacor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 696/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 949 del 23 maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 132 dell'8 giugno 2016, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Seacor"»;

Vista la domanda presentata in data 13 giugno 2024 con la quale la società Società Prodotti Antibiotici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Seacor» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 027616034;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SEACOR (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 027616034 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,36.

Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Seacor» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Seacor» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 novembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06366

DETERMINA 11 novembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Prexilev», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 702/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 208 del 16 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di prednisone, PREXILEV»;

Vista la domanda presentata in data 30 settembre 2024 con la quale la società Genetic S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Prexilev» (prednisone) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 049526015, 049526027, 049526041, 049526066 e 049526078;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale PREXILEV (prednisone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049526015 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 0,75 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,40;

«5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049526027 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,81;

«20 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049526041 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,94 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,50;

«25 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049526066 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,70 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,07;

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049526078 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,32 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,11.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Prexilev» (prednisone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prexilev» (prednisone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 novembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06367

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 26 novembre 2024.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni. (Delibera n. 406).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione nell'adunanza del 22 ottobre 2024 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha informato di aver ricevuto dal Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato una proposta di modifica al vigente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, di cui alla citata deliberazione n. 14/DEL/2000, che prevede la suddivisione in due uffici dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e di aver, al riguardo, attivato le consequenziali procedure;

Visto il parere favorevole del Segretario generale, sentito l'avviso del consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione n. 4/DEL/2024 in data 30 ottobre 2024 delle Sezioni riunite in sede deliberante recante modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Preso atto della proposta formulata dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2024;

Vista la sintesi dell'adunanza del 19 novembre 2024;

ha approvato la seguente

Deliberazione:

Art. 1.

Sono adottate le seguenti modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 3, comma 1, la parola «sei» è sostituita dalla parola «sette»;

b) all'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«1. Il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato è esercitato secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza ai seguenti uffici:

a) Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;

c) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo;

e) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

f) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

g) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura.».

Roma, 26 novembre 2024

Il Presidente: CARLINO

24A06395
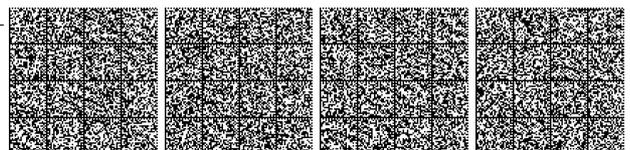
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 20 novembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Soleminis e nomina del commissario straordinario.

LA PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopraccitata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42/43 del 6 novembre 2024, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si dispone:

di sciogliere il consiglio comunale di Soleminis e di nominare il commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nella persona del dott. Siro Podda;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la predetta elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

di condizionare sospensivamente gli effetti della nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale degli enti locali e finanze dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa;

Vista la nota, n. 55460 del 18 novembre 2024, con la quale il direttore generale degli enti locali e finanze comunica l'esito della verifica dei requisiti del Commissario straordinario nominato con la sopraccitata deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soleminis è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Siro Podda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Soleminis fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Art. 3.

Al commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 20 novembre 2024

La Presidente: TODDE

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Oggetto: Scioglimento del consiglio comunale di Soleminis e nomina del commissario straordinario.

Il consiglio comunale di Soleminis è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fedele La Delfa.

Con nota del 17 ottobre 2024 acquisita al protocollo della Direzione generale degli Enti locali e Finanze con il n. 51699 del 18 ottobre 2024, la Segretaria comunale di Soleminis, nella persona della Dott.ssa Daniela Usai, ha comunicato le dimissioni irrevocabili e contestuali da parte di sette dei dodici consiglieri comunali assegnati.

Accertata la riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio, si è pertanto determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si rende quindi necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Soleminis e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Soleminis e la nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Siro Podda.

L'assessore: SPANEDDA

24A06325
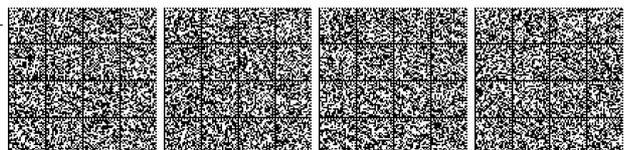
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, «Quark».

Estratto determina AAM/PPA n. 921/2024 del 22 novembre 2024

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2), con la conseguente immissione in commercio del medicinale QUARK nella confezione di seguito indicata:

Confezione «5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 027162080 (base 10) 0TWXH0 (base 32);

Principio attivo: Ramipril;

Codice pratica: N1B/2024/1140.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a (codice fiscale n. 00403210586) con sede legale e domicilio fiscale in viale Dell'Arte, 69, 00144, Roma, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06331

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e idroclorotiazide, «Idroquark».

Estratto determina AAM/PPA n. 920/2024 del 22 novembre 2024

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2), con la conseguente immissione in commercio del medicinale IDROQUARK nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«2,5 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028533038 (base 10) 0V6S9G (base 32);

«5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028533040 (base 10) 0V6S9J (base 32).

Principio attivo ramipril 2,5 mg + idroclorotiazide 12,5 mg, ramipril 5 mg + idroclorotiazide 25 mg.

Codice pratica: N1B/2024/1139.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a. (codice fiscale 00403210586) con sede legale e domicilio fiscale in viale Dell'Arte, 69, 00144, Roma, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06332

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Con la determina n. aRM - 246/2024-4310- del 26 novembre 2024 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pharmex Enterprise Limited, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici indicati nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
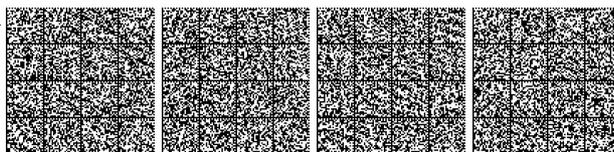
ALLEGATO

Nome	FormaFarmaceutica	AIC
aconitum napellus	Granuli multi e monodose	047004
actaea racemosa	Granuli multi e monodose	047954
actaea spicata	Granuli multi e monodose	047718
aesculus hippocastanum	Granuli multi e monodose	048053
aethusa cynapium	Granuli multi e monodose	047771
agaricus muscarius	Granuli multi e monodose	047229
agnus castus	Granuli multi e monodose	048002
allium cepa	Granuli multi e monodose	047393
aloe	Granuli multi e monodose	048553
alumina	Granuli multi e monodose	049315
ammonium carbonicum	Granuli multi e monodose	047849
ammonium muriaticum	Granuli multi e monodose	047176
anacardium orientale	Granuli multi e monodose	047699
antimonium crudum	Granuli multi e monodose	046954
antimonium tartaricum	Granuli multi e monodose	047179
apocynum cannabinum	Granuli multi e monodose	049074
argentum nitricum	Granuli multi e monodose	049026
arnica montana	Granuli multi e monodose	047218
arsenicum album	Granuli multi e monodose	047160
arsenicum iodatum	Granuli multi e monodose	047763
arum triphyllum	Granuli multi e monodose	048530
asa foetida	Granuli multi e monodose	047753
aurum metallicum	Granuli multi e monodose	047761
aurum muriaticum natronatum	Granuli multi e monodose	047157
baryta carbonica	Granuli multi e monodose	047787
belladonna	Granuli multi e monodose	048800
berberis vulgaris	Granuli multi e monodose	047894
bryonia alba	Granuli multi e monodose	047154
cactus grandiflorus	Granuli multi e monodose	048376
caladium seguinum	Granuli multi e monodose	047760
calcarea carbonica	Granuli multi e monodose	049072
calcarea fluorica	Granuli multi e monodose	047152
calcarea phosphorica	Granuli multi e monodose	047153
calendula officinalis	Granuli multi e monodose	047745
capsicum annuum	Granuli multi e monodose	048529
carbo vegetabilis	Granuli multi e monodose	047904
carduus marianus	Granuli multi e monodose	047413
caulophyllum thalictroides	Granuli multi e monodose	048592
causticum	Granuli multi e monodose	048692
ceanothus americanus	Granuli multi e monodose	047419
centella asiatica	Granuli multi e monodose	048375
chamomilla vulgaris	Granuli multi e monodose	046895
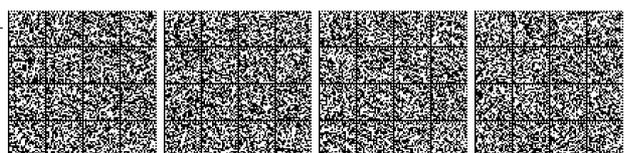
chelidonium majus	Granuli multi e monodose	047987
chimaphila umbellata	Granuli multi e monodose	048615
china rubra	Granuli multi e monodose	048587
chionanthus virginiana	Granuli multi e monodose	047689
cina	Granuli multi e monodose	049311
clematis erecta	Granuli multi e monodose	047802
cocculus indicus	Granuli multi e monodose	048533
coffea cruda	Granuli multi e monodose	047980
collinsonia canadensis	Granuli multi e monodose	049187
colocynthis	Granuli multi e monodose	048588
condurango	Granuli multi e monodose	048840
conium maculatum	Granuli multi e monodose	048691
croton tiglium	Granuli multi e monodose	048651
cyclamen europaeum	Granuli multi e monodose	048591
drosera	Granuli multi e monodose	048839
dulcamara	Granuli multi e monodose	048055
echinacea angustifolia	Granuli multi e monodose	048455
equisetum hiemale	Granuli multi e monodose	048590
eugenia jambosa	Granuli multi e monodose	049259
euphrasia officinalis	Granuli multi e monodose	049127
ferrum metallicum	Granuli multi e monodose	048454
ferrum phosphoricum	Granuli multi e monodose	048469
fluoricum acidum	Granuli multi e monodose	047183
fraxinus americana	Granuli multi e monodose	048386
gelsemium sempervirens	Granuli multi e monodose	048056
gnaphalium polycephalum	Granuli multi e monodose	047707
graphytes	Granuli multi e monodose	047024
grindelia robusta	Granuli multi e monodose	048582
hamamelis virginiana	Granuli multi e monodose	049195
helleborus niger	Granuli multi e monodose	048136
hepar sulfur	Granuli multi e monodose	047891
histaminum	Granuli multi e monodose	048732
hydrastis canadensis	Granuli multi e monodose	048697
hyosciamus niger	Granuli multi e monodose	048695
hypericum perforatum	Granuli multi e monodose	049711
ignatia amara	Granuli multi e monodose	047892
iodum	Granuli multi e monodose	049120
ipeca	Granuli multi e monodose	048465
iris versicolor	Granuli multi e monodose	048532
kalium bichromicum	Granuli multi e monodose	048841
kalium bromatum	Granuli multi e monodose	048650
kalium carbonicum	Granuli multi e monodose	047759
kalium iodatum	Granuli multi e monodose	047758
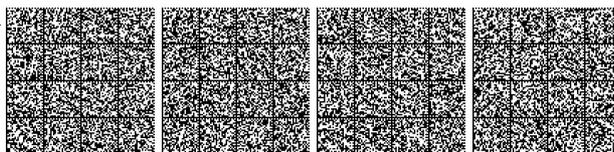
kalium muriaticum	Granuli multi e monodose	047762
kalium phosphoricum	Granuli multi e monodose	048450
kalium sulfuricum	Granuli multi e monodose	049189
kalmia latifolia	Granuli multi e monodose	047917
lachesis mutus	Granuli multi e monodose	048472
lachnanthes tinctoria	Granuli multi e monodose	048706
lapis albus	Granuli multi e monodose	048837
ledum palustre	Granuli multi e monodose	048694
lilium tigrinum	Granuli multi e monodose	048745
luesinum	Granuli multi e monodose	048396
lycopodium clavatum	Granuli multi e monodose	048728
lycopus virginicus	Granuli multi e monodose	048589
magnesia carbonica	Granuli multi e monodose	048838
magnesia muriatica	Granuli multi e monodose	047788
magnesia phosphorica	Granuli multi e monodose	048471
manganum metallicum	Granuli multi e monodose	048477
medorrhinum	Granuli multi e monodose	048397
mercurius corrosivus	Granuli multi e monodose	047694
mercurius cyanatus	Granuli multi e monodose	047739
mercurius dulcis	Granuli multi e monodose	047752
mercurius solubilis	Granuli multi e monodose	047721
mezereum	Granuli multi e monodose	048458
muriaticum acidum	Granuli multi e monodose	047105
myrica cerifera	Granuli multi e monodose	046961
naphthalinum	Granuli multi e monodose	047896
natrum carbonicum	Granuli multi e monodose	047146
natrum muriaticum	Granuli multi e monodose	047757
natrum phosphoricum	Granuli multi e monodose	047109
natrum sulfuricum	Granuli multi e monodose	048460
nitricum acidum	Granuli multi e monodose	047106
nux moschata	Granuli multi e monodose	048039
nux vomica	Granuli multi e monodose	047128
oleander	Granuli multi e monodose	048534
ornithogalum umbellatum	Granuli multi e monodose	048581
oxalicum acidum	Granuli multi e monodose	047123
paeonia officinalis	Granuli multi e monodose	047224
pareira brava	Granuli multi e monodose	047929
paris quadrifolia	Granuli multi e monodose	048936
petroleum	Granuli multi e monodose	047118
phosphorus	Granuli multi e monodose	048531
phosphorus tri-iodatus	Granuli multi e monodose	047115
physostigma venenosum	Granuli multi e monodose	049246
phytolacca decandra	Granuli multi e monodose	047222
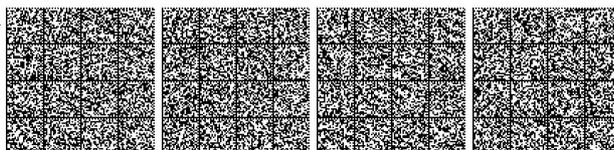
picricum acidum	Granuli multi e monodose	047027
platina	Granuli multi e monodose	049610
plumbum metallicum	Granuli multi e monodose	048452
podophyllum peltatum	Granuli multi e monodose	048614
prunus spinosa	Granuli multi e monodose	049253
psorinum	Granuli multi e monodose	048306
pulsatilla	Granuli multi e monodose	048457
raphanus sativus niger	Granuli multi e monodose	048867
ratanhia	Granuli multi e monodose	049258
rhus toxicodendron	Granuli multi e monodose	049245
ricinus communis	Granuli multi e monodose	048535
robina pseudo-acacia	Granuli multi e monodose	048845
rumex crispus	Granuli multi e monodose	048689
ruta graveolens	Granuli multi e monodose	046898
sabadilla officinarum	Granuli multi e monodose	046732
sabal serrulata	Granuli multi e monodose	048863
sabina	Granuli multi e monodose	048842
sambucus nigra	Granuli multi e monodose	048473
sanguinara canadensis	Granuli multi e monodose	047140
secale cornutum	Granuli multi e monodose	048937
selenium metallicum	Granuli multi e monodose	047362
senecio aureus	Granuli multi e monodose	048552
senega	Granuli multi e monodose	047164
silicea	Granuli multi e monodose	048451
spigelia anthelmia	Granuli multi e monodose	048468
spongia tosta	Granuli multi e monodose	048987
stannum metallicum	Granuli multi e monodose	048453
staphysagria	Granuli multi e monodose	047769
sticta pulmonaria	Granuli multi e monodose	048038
stramonium	Granuli multi e monodose	048843
strontium carbonicum	Granuli multi e monodose	048003
sulfur	Granuli multi e monodose	047104
sulfur iodatum	Granuli multi e monodose	047072
sulfuricum acidum	Granuli multi e monodose	047068
tabacum	Granuli multi e monodose	048864
taraxacum officinale	Granuli multi e monodose	047905
teucrium marum	Granuli multi e monodose	047897
trillium pendulum	Granuli multi e monodose	048865
veratrum album	Granuli multi e monodose	047145
viburnum opulus	Granuli multi e monodose	047038
vinca minor	Granuli multi e monodose	047114
zincum metallicum	Granuli multi e monodose	049125
curaplex 1	Granuli in capsule rigide	050506

curaplex 103	Granuli in capsule rigide	050585
curaplex 104	Granuli in capsule rigide	049611
curaplex 36	Granuli in capsule rigide	050509
curaplex 6	Granuli in capsule rigide	049381
curaplex 66	Granuli in capsule rigide	050575
curaplex 68	Granuli in capsule rigide	050579
curaplex 77	Granuli in capsule rigide	050521
curaplex 8	Granuli in capsule rigide	050507
curaplex 80	Granuli in capsule rigide	050581
curaplex 91	Granuli in capsule rigide	050584
Sicofem	Gocce orali, soluzione in flacone contagocce	049024
Veratrumplex	Compresse orodispersibili, Gocce orali, soluzione in flacone contagocce	050341
Obiplex	Compresse orodispersibili, Gocce orali, soluzione in flacone contagocce	047738
Cyclamen europaeum	Granuli multi e monodose	48591

24A06368

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Softigyn»

Estratto determina AAM/PPA n. 929/2024 del 22 novembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.z - modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) e delle etichette esterne: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3;

aggiornamento del *Risk management plan* in conformità a quanto previsto dalle Q&A - *Pharmacovigilance legislation* - CMDh/257/2012, rev 23 - question 2;

per il medicinale SOFTIGYN;

confezioni A.I.C. numeri:

050993017 - «100 000 000 UFC capsule vaginali molli» - 3 capsule in blister PVC/PVDC/AL/DIOFAN;

050993029 - «100 000 000 UFC capsule vaginali molli» - 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL/DIOFAN;

050993031 - «100 000 000 UFC capsule vaginali rigide» - 3 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

050993043 - «100 000 000 UFC capsule vaginali rigide» - 6 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL.

Codice pratica: VC2/2024/112.

Codice procedura europea: PT/H/2728/001-002/II/001.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A, 28100 - Novara - codice fiscale 01419800030.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A06369

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 3 dicembre 2024, vengono interrotte le prenotazioni dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova Prima», contraddistinti dalla sigla «TF704A241008». Tutti i Buoni Rinnova Prima prenotati fino al 2 dicembre 2024 verranno emessi fino al 2 gennaio 2025, fatte salve eventuali cause di decadenza indicate nella scheda di sintesi e nel foglio informativo.

A partire dal 3 gennaio 2025 l'emissione dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova Prima», contraddistinti dalla sigla «TF704A241008», verrà sospesa.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

24A06400

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione del Consolato onorario in Nashville (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito, in Nashville (Stati Uniti), un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Detroit, con circoscrizione territoriale comprendente l'intero territorio dello Stato del Tennessee.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2024

Il direttore generale: VIGNALI

24A06326

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione del decreto 10 ottobre 2024, recante «Fondo nuove competenze (FNC)», con cui sono stati individuati criteri e modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse finanziarie.

Si dà avviso che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/ è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2024 recante «Fondo Nuove Competenze (FNC)», con cui sono stati individuati criteri e modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse finanziarie.

24A06364

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-283) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
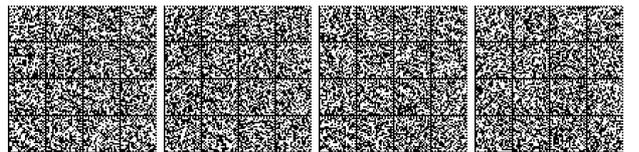
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C